Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Martedì 24 Luglio — NUMERO 173

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Al lutto che colpì la nazione francese per l'esecrando assassinio del Presidente della Repubblica, si associò, con spontanee universali manifestazioni di cordoglio e di rimpianto, la popolazione italiana.

Facendosi premurosi interpreti di quei sentimenti, molti sindaci dei comuni italiani, Deputazioni provinciali, Camere di commercio e Società popolari, inviarono alla R. Ambasciata d'Italia a Parigi, lettere e telegrammi di condoglianza al Governo della Repubblica francese ed alla famiglia Carnot.

Di questi telegrammi ed indirizzi, dal R. Ambasciatore, venne data, colla maggior sollecitudine, testuale comunicazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica ed alla signora Carnot.

S. E. il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica volle rispondere a quella comunicazione colla lettera che qui pubblichiamo:

Il Ministro degli Affari Esteri di Francia all'Ambasciatore d'Italia a Parigi.

Monsieur l'Ambassadeur,

Votre Excellence a bien voulu me communiquer plusieures séries de télégrammes qu'Elle a reçus de divers points de l'Italie et qui témoignent des profonds regrets causés par l'odieux attentat dont a été victime M. le Président Carnot.

Je n'ai pas manqué, monsieur l'Ambassadeur, conformément au désir de Votre Excellence, de transmettre à Madame Carnot ces témoignages de sympathie; elle s'y est montré très sensible.

Les membres du Gouvernement n'ont pas été moins touchés de la part que prend l'Italie au deuil de la France, ils me prient de vous renouveler l'expression de leurs remerciments.

Agréez,

G. Hanotaux.

Paris, le 25 Juin 1894

LEGGI E DECRETI

Il numero **329** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Colla legge d'assestamento del bilancio per l'esercizio 1894-95 saranno, occorrendo, autorizzati i mezzi per provvedere alle spese di costruzioni ferroviarie stanziate nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1894-95 alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali la somma di L. 5,300,000.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1893, n. 279, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1894-95 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito nella somma di L. 667,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	17,000
Id. delle finanze	»	50,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri	»	15,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	30,000
Id. dell'interno	»	90,000
Id. dei lavori pubblici	»	54,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	50,000
Id. della guerra	»	266,000
Id. della marina	»	60,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	15,000
	L.	667,000

Al conto consuntivo 1894-95 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

STATO *di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.*

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1.	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	442,443,095 26
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,321,194 44
3.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,273,703 28
5.	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese obbligatorie)	1,125,905 02
6.	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane (Spese fisse ed obbligatorie)	109,000
7.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Idem)	600,000 »
		455,097,898 »
	Debiti redimibili.	
8.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	16,654,617 82
9.	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	15,423,140 58
10.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	812,525 »
11.	Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) - Interessi (Idem)	426,280 02
12.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,425,228 »
13.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	31,693,140 »
14.	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spesse ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Spese obbligatorie)	1,178,240 »
15.	Obbligazioni 4 per cento (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem)	*per memoria*
16.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	5,142,360 »
17.	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Idem)	*per memoria*
18.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	7,675,600 »
19.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	3,456,850 »
20.	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo	1,704,578 80
		111,622,560 22
	Debiti variabili.	
21.	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	347,124 »
22.	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	9,150,000 »
23.	Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	8,647,710 21
24.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	1,829,400 »

25. Certificati nominativi definitivi trentennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem) . . 51,205 »
26. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) . . . . 500,000 »
27. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria) . . 875,000 »
28. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem) . . . . 15,440,500 »
29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem) 25,306 29
30. Corrispettivi dovuti alla Società per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem) . . . . 124,000 »
31. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem) . . . 32,061,645 88
32. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem) . . . 12,727,000 »
33. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem). . . 4,650,000 »
34. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . . 19,927,750 »
35. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . . . *per memoria*
36. Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem). . . 118,000 »
37. Oneri derivanti allo Stato dell'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (Idem). . . . . 88,000 »
38. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo, in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 . . . . 1,500 »
38 *bis*. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria) . . . 2,200,000 »
38 *ter*. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 5 della legge di approvazione del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1894-95) (Idem) . . . . 5,300,000 »

113,864,141 38

Debito vitalizio.

39. Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893 (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 68,356,000 »
40. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Interessi) . . . . 3,600,000 »
41. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . . 286,000 »
42. Idem del Ministero delle finanze (Idem) . 1,507,000 »
43. Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) . . . . 987,000 »
44. Idem del Ministero degli affari esteri (Idem) . 53,000 »
45. Idem del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem) . . . . 367,000 »
46. Idem del Ministero dell'interno (Idem) . . 875,000 »
47. Idem del Ministero dei lavori pubblici (Idem). 209,000 »
48. Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem) . . . . 352,000 »
49. Idem del Ministero della guerra (Idem) . . 3,420,000 »
50. Idem del Ministero della marina (Idem) . 508,000 »
51. Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem) . . . . 93,000 »
52. Assegnazioni per pensioni straordinarie (Idem). 202,000 »
53. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (idem) . . 800,000 »

Totale del debito vitalizio. . . 81,615,000 »

Dotazioni.

54. Dotazioni della Casa Reale . . . . 15,050,000 »

Spese per le Camere legislative.

55. Spese pel Senato del Regno . . . . 430,000 »
56. Spese per la Camera dei deputati . . . 830,000 »
57. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . 860,000 »

2,120,000 »

Spese generali di amministrazione

Ministero.

58. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 2,222,681 86
59. Personale straordinario . . . . . . 51,760 »
60. Spese d'ufficio del Ministero . . . . 91,000 »
61. Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (Spese fisse) . 28,000 »

2,393,441 86

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

62. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . 5,600 »
63. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri. . . . . 12,000 »
64. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri . . . . 4,000 »

21,600 »

Corte dei conti.

65. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	1,683,467 44
66. Spese d'ufficio.	75,000 »
	1,758,467 44

Avvocature erariali.

67. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	838,159 92
68. Personale straordinario	80,000 »
69. Spese d'ufficio (Spese fisse)	40,500 »
70. Fitto di locali non demaniali (Idem) . .	27,200 »
	985,859 92

Intendenze di finanza.

71. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,653,316 56
72. Personale straordinario	155,580 »
	2,808,896 56

Servizio del Tesoro.

73. Personale di ruolo per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	835,321 61
74. Spese d'ufficio delle tesorerie centrale e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem)	467,900 »
75. Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	43,990 07
76. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato . .	50,000 »
77. Spese per trasporto fondi e di tesoreria. .	110,260 »
78 Spese pei servizi del Tesoro	91,100 »
79. Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	17,000 »
80. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
81. Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma)	30,000 »
	1,670,571 68

Regie zecche e monetazione.

82. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	50,260 »
83. Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
84. Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	80,000 »
	131,760 »

Servizi diversi.

85. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	6,049,000 »
86. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Idem)	455,456 22
87. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) sull'abolizione del corso forzoso	20,000 »
88. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale	100,000 »
89 Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero	34,000 »
90. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	27,000 »
91. Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del Tesoro . .	1,000 »
92. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) .	60,000 »
93. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	30,000 »
94. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	12,000 »
95. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del Tesoro e loro famiglie	80,000 »
96. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	20,000 »
97. Spese postali (Idem)	2,000 »
98. Spese di stampa	150,000 »
99. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	25,000 »
100. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
101. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	12,000 »
102. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	35,000 »
103. Spese casuali	60,000 »
	7,182,456 22

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

104. Personale (Spese fisse)	49,583 30
105. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	245,445 »
106. Fitto di locali (Spese fisse)	1,930 »
107. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	686,100 »
	983,058 30

Stabilimenti minerari.

108. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Sorveglianza alle miniera di Agordo concesse in affitto - Spesa pel personale di sorveglianza che non stanno a carico degli attuali affittuari.	7,500 »
109. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario - Spese riguardanti la miniera di Agordo che non sono a carico dell'affittuario	14,500 »
110. Miniere dell'isola dell'Elba, fonderie del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine) .	4,150 »
111. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana e sussidi agli operai di Agordo dispensati dal servizio (Spese fisse)	44,000 »
	70,150 »

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).

112. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	105,687 50
113. Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico .	7,000 »
114. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianze ai canali di nuovo acquisto . . .	30,000 »
115. Restituzione di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour) (Spesa d'ordine)	10,500 »
116. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti	290,000 »
117. Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	22,600 »
118. Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine)	259,000 »
119. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
120. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spese d'ordine). .	12,000 »
	745.787 50

Fondi di riserva.

121. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016).	2,000,000 »
122. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
	3,000,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive*

Oneri dello Stato

Debiti variabili.

123. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria).	210,000 »
124. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem) . .	35,000 »
125. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria). .	1,272 »
126. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, num. 5600 (Spesa obbligatoria)	400,932 99
127. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Idem)	5,000 »
128. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	*per memoria*
129. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dall'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003	4,000,000 »
130. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) (Quinta annualità). . .	2,758,600 »
131. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) (Quinta annualità) .	2,127,600 »
132. Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Seconda rata)	1,750,000 »
	11,287,804 99

Spese generali di amministrazione.

133. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse) . . .	13,000 »
134. Assegni di disponibilità (Idem) . . .	11,913 33
135. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	56,000 »
136. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	70,000 »
137. Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti e dei buoni di cassa	249,500 »
138. Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali di oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	18,000 »
138 *bis*. Spesa per cambio, interessi e trasporti in dipendenza del ritiro dall'estero delle monete divisionali d'argento (Legge 26 marzo 1894, n. 114)	5,000,000 »
	5,418,413 33

Spese diverse.

139. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . .	306,930 »
140. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austria-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	12,000 »
141. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla	

legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

142. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti ui uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

143. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, numero 5562) . . . . *per memoria*

143 *bis* Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esecuimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine) . . . . . . 1,637,761 »

143 *ter*. Rimborsi ai comuni della Toscana per effetto della legge 14 luglio 1864, n. 1831, sulla perequazione dell'imposta fondiaria . . . 51,200 »

2,007,894 »

CATEGORIA SECONDA. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

144. Spesa derivante dall'art 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria) 5,734,983 12

145. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem) 22,763,424 38

146. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem) . . . . . . 3,419,410 »

147. Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) Ammortamento (Idem) . . 1,573,719 98

148. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, num. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 400,000 »

149. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, num. 299 - Ammortamento (Idem) . . . . 54,000 »

150. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . 80,000 »

151. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem) . 15,415 »

152. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine). . . . . 170,000 »

153. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Ammortamento) . . . . 37,386,000 »

71,596,952 48

Accensione di crediti.

154. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003). 4,000,000 »

(*a*)

CATEGORIA TERZA. — *Costruzione di strade ferrate.*

158. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

159. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Idem) . . . . *per memoria*

»

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

Servizi diversi

160. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) (Spesa obbligatoria) . . . . 424,864 »

161. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed art. 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304 . . . . 13,231,520 »

162. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111 . . . . 1,468,893 99

163. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa obbligatoria . 6,982 »

164. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (Idem) . 2,324,400 »

165. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Idem). 509,991 56

17,966,651 55

(*a*) I capitoli nn. 155, 156 e 157 colla nota di variazione del 21 febbraio 1894, n. 270 *bis* furono trasportati nella *Categoria prima — Spese effettive*, sotto i numeri 38 *bis*, 38 *ter* e 143 *bis*.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.
Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*
Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	455,097,898 »
Debiti redimibili	111,022,569 22
Debiti variabili	113,864,141 38
Debito vitalizio	81,615,000 »
Dotazioni	15,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,120,000 »
	779,369,599 60

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,393,441 86
Presidenza del Consiglio dei ministri	21,600 »
Corte dei conti	1,758,467 44
Avvocature erariali	985,859 92
Intendenze di finanza	2,808,896 56
Servizio del tesoro	1,670,571 68
Regia zecca e monetazione	131,760 »
Servizi diversi	7,182,456 22
	16,953,053 68

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori	983,058 30
Stabilimenti minerari	70,150 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali *Cavour*	745,787 50
	1,798,995 80
Fondi di riserva	3,000,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	801,121,649 08

TITOLO II.
Spesa straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*
Oneri dello Stato.

Debiti variabili	11,287,804 99
Spese generali di amministrazione	5,418,413 33
Spese diverse	2,007,894 »
	7,426,307 33
Totale della categoria prima della parte straordinaria	18,714,112 32

CATEGORIA SECONDA. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti	71,596,952 48
Accensione di crediti	4,000,000 »
Totale della categoria seconda della parte straordinaria	75,596,952 48
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	94,311,064 80
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	895,432,713 88
Categoria IV. — *Partite di giro*	17,966,651 55

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	819,835,761 40
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	75,596,952 48
Totale spese reali	895,432,713 88
CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro*	17,966,651 55
Totale generale	913,399,365 43

Visto, *il Ministro del Tesoro*
SIDNEY-SONNINO.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello ***stato di previsione*** *per l'esercizio finanziario dal 1° luglio* ***1894 al*** *30 giugno 1895, ai termini dell'art. 38 del testo* ***unico*** *della legge sulla contabilità generale dello Stato,* ***approvato*** *col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

MINISTERO DEL TESORO.

CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
» n. 5. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
» n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai cosidetti *creditori legali* nelle provincie napolitane.
» n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
» n. 8. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
» n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
» n. 10. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 11. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) - Sardegna - Interessi.
» n. 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
» n. 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n 6930) - Interessi.
» n. 15. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi.
» n. 16. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
» n. 17. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
» n. 18. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
» n. 19. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
» n. 22. Interessi dei buoni del Tesoro.
» n. 23. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
» n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» n. 25. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per la spesa di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale

dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Interessi.

CAPITOLO n. 26. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

» n. 27. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.

» n. 28. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

» n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.

» n. 30. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).

» n. 31. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in correspettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).

» n. 32. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.

» n. 33. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).

» n. 34. Corrispettivi dovuti alla Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).

» n. 35. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).

» n. 36. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).

» n. 37. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª).

» n. 38 *bis*. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).

» n. 38 *ter*. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 5 della legge di approvazione del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1894-95).

» n. 39. Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893.

» n. 40. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Interessi).

» n. 41. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero del Tesoro.

» n. 42. Idem del Ministero delle finanze.

» n. 43. Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

» n. 44. Idem del Ministero degli affari esteri.

» n. 45. Idem del Ministero dell'istruzione pubblica.

» n. 46. Idem del Ministero dell'interno.

» n. 47. Idem del Ministero dei lavori pubblici.

CAPITOLO n. 48. Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi.

» n. 49. Idem del Ministero della guerra.

» n. 50. Idem del Ministero della marina.

» n. 51. Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

» n. 52. Idem straordinarie.

» n. 53. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri e legalmente dovuti.

» n. 57. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.

» n. 80. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.

» n. 84. Spesa d'esercizio della zecca.

» n. 85. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.

» n. 86. Spesa di commissione, di cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).

» n. 92. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.

» n. 93. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» n. 96. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 97. Spese postali.

» n. 100. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32, del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 105. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.

» n. 107. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).

» n. 110. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana, non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.

» n. 115. Restituzioni di somme indebitamente percette o rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

» n. 118. Spese per imposte e sovraimposte (Idem).

» n. 119. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 120. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 123. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» n. 124. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio, in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 125. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dello autunno 1889 (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).

» n. 126. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al

comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, numero 5600.

CAPITOLO n. 127. Rate arretrate sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione.

» n. 139. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 140. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 141. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 142. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148.

» n. 143 *bis*. Anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguimento dell'articolo 11 della legge 11 luglio 1890, n. 6980

» n. 144. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 febbraio 1875, modificato coll'art. 1 della Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.

» n. 145. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 146. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 147. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) - Ammortamento.

» n. 148. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, num. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» n. 149. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12.000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299).

» n. 150. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 151. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn 4785 e 5550 - Ammortamento (Spesa obbligatoria).

» n. 152. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 153. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio della pensioni - Ammortamento

» n. 158. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930.

» n. 159. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).

CAPITOLO n. 160. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª).

» n. 161. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed all'articolo 4 della legge 28 giugno 1891 n. 304.

» n. 162. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1992, n. 111.

» n. 163. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.

» n. 164. Interesse delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.

» n. 165. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.

» n. 24. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 25. Spese postali.

» n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 33. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).

» n. 41. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

» n. 45. Restituzioni e rimborsi (Idem).

» n. 46. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).

» n. 47. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).

» n. 51. Annualità e prestazioni diverse.

» n. 56. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» n. 57. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 58. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico)

» n. 59. Spese di liti (idem).

» n. 66. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97 - Art 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

» n. 67. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Idem).

CAPITOLO n. 70. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) (idem).

» n. 71. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 72. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (idem).

» n. 73. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (idem).

» n. 74. Restituzioni e rimborsi (idem).

» n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).

» n. 87. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità ai testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).

» n. 88. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (Gabelle).

» n. 91. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Gabelle.)

» n. 92. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (Tasse di fabbricazione e di vendita).

» n. 93. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 94. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.

» n. 100. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 101. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).

» n. 103. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).

» n. 105. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.

» n. 106. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo).

» n. 110. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, comprersi interessi giudiziari, risarcimento ed altri accessori (Privative).

» n. 111. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

» n. 115. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).

CAPITOLO n. 116. Aggio d'esazione (idem).

» n. 117. Vincite al lotto.

» n. 123. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 124. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.

» n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi; trasporto di tabacchi e dei materiali diversi e spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi.

» n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 136. Paghe agli operai delle saline.

» n. 137. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 139. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.

» n. 140. Compra e trasporto dei sali.

» n. 142. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 143. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 144. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 146. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 150. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio.

» n. 151. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 155. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 158. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 160. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 162. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).

» n. 164. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980.

» n. 165. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio al Tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma.

» n. 166. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 167. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 168. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

CAPITOLO n. 176. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 177. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

» n. 178. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici del contabili demaniali.

» n. 179. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 180. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 181. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.

» n. 182. Personale per la riscossione del dazio (comune di Napoli).

» n. 183. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (comune di Napoli).

» n. 184. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).

» n. 185. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).

» n. 186 Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).

» n. 187. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

» n. 188. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).

» n. 189. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 190. Fitto di locali.

» n. 191. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).

» n. 192. Personale per la riscossione del dazio (comune di Roma).

» n. 193. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).

» n. 194. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (comune di Roma).

» n. 195. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).

» n. 196. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 197. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).

» n. 198. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).

» n. 199. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 200. Fitto di locali (idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 10. Spese postali.

» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 17. Spese di giustizia.

CAPITOLO n. 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 6. Spese postali.

» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 34. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

CAPITOLO n. 11. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 16. Spese di liti.

» n. 17. Spese per dispacci telegrafici governativi.

» n. 18. Spese postali.

» n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 42. Pinacoteche, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).

» n. 61. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie.

» n 71. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione o di licenza negli istituti tecnici e nautici.

» n. 76. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.

» n. 101 Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).

» n. 102. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali – Onere del Governo, secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.

» n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti – Onere del Governo, secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.

» n. 132. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELL' INTERNO

CAPITOLO n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3ª.

» n. 13. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 14. Spese di posta.

» n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n 6144, serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).

» n. 118. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 6. Spese postali.
» n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» n. 63. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.
» n. 68. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
» n. 70. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890 n. 6980 (articolo 10), e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
» n. 355. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
» n. 356. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n 871, serie 3ª.
» n. 357. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravellone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla società delle ferrovie meridionali.
» n 388. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 30. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
» n. 31. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
» n. 32. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
» n 33. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 34 Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1893, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.
» n. 35. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
Capitolo n. 36. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2ª classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
» n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
» n. 38. Crediti di Amministrazioni estere.
» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasso telegrafiche e spese di espresso e simili.
» n. 41. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 3. Spese per dispacci telegrafici governativi.
» n. 4. Spese postali.
» n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 19. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
» n. 37. Spese di giustizia penale militare.
» n. 42. Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati.
» n. 43. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
» n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 4. Spese per dispacci telegrafici governativi.
» n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 16 Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
» n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
» n. 24. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
» n 30. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
» n. 42. Spese di giustizia.
» n. 60 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Capitolo n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 8. Spese di posta.
» n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 19. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
» n. 20. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1865, n. 3141 - Spese per l'azienda.
» n. 61 Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle Casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle Casse medesime.

Capitolo n. 78. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª).

» n. 82. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

» n. 91. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni dello Stato.

» n. 101. Spese per impedire la diffusione della *phillexera vastatrix*.

» n. 112. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

» n. 119. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 120. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY-SONNINO.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 78. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

» n. 80. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

» n. 110. Miniere dell'Isola d'Elba, fonderia del ferro in Toscana, non che della proprietà demaniale di Agordo-Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.

» n. 113. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).

» n. 114. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (idem).

» n. 115. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (idem).

» n. 116. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (idem).

» n. 118. Spesa per imposte e sovrimposte, (idem).

» n. 119. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 120. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulle riscossione delle entrate (idem).

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

Capitolo n. 33. Aggio d'esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;

b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'Amministrazione;

c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;

d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;

e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

» n. 34. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.

» n. 40. Spese d'ufficio variabili e materiale:

a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;

b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.

» n. 41. Spese di coazioni e di liti:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati in difesa dell'Amministrazione (art. 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.

» n. 42. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici riscossione e per quelli di bollo e spese relative:

Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e di competenze per le perizie e collaudi relativi.

» n. 43 Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:

a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;

b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.

CAPITOLO n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:

a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistano convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;

b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.

» n. 45. Restituzioni e rimborsi:

Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi, riconosciute dovute invece dall'Amministrazione del demanio.

» n. 46. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

» n. 47. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:

a) Sovrimposta provinciale e comunale sì beni rurali;

b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;

c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio

» n. 48. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate dai contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000; si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse di acque ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;

e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifizi ad uso dell'Amministrazione finanziaria.

» n. 49. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le L. 2000; si potrà eccedere questa somma pei pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.

b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del lago Trasimeno e dei bacini d'acque patrimoniali - Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.

CAPITOLO n. 53. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (Asse ecclesiastico):

Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse

» n. 54. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):

Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

» n. 55. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (idem).

» n. 56. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:

Spese per oneri che non si trovano ancora inscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.

» n. 57. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 58. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):

Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

» n. 59. Spese di liti (idem).

» n. 158. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 159. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.

» n. 160. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 162. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 163. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

a) Personale straordinario in servizio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse;

b) Indennità e spese per le prese di possesso:

1° Spese relative alle prese di possesso;

2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.

c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:

1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;

2 Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.

d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;

e) Spese di liti:

1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;

2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.

CAPITOLO n. 164. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
a) Annualità e prestazioni diverse, come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro;
b) Imposte e sovrimposte:
1° Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati;
2° Sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.
» n. 178. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

CAPITOLO n. 60. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
» n. 63. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
» n. 68. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto
» n. 69. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
» n. 70. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª).
» n. 71. Spese di coazioni e di liti:
Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
» n. 72. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali.
» n. 73. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
» n. 74. Restituzioni e rimborsi:
Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
» n. 166. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
» n. 168. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

Amministrazione delle Gabelle.

Spese generali.

CAPITOLO n. 77. Soldi per la guardia di finanza.
» n. 78. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
» n. 79. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
» n. 81. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
» n. 82. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.

CAPITOLO n. 83. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria.
» n. 84. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.
» n. 85. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle.
» n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
» n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

CAPITOLO n. 90. Paghe al personale subalterno.
» n. 91. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.
» n. 92. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
» n. 93. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
» n. 94. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.

Dogane.

CAPITOLO n. 98. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.
» n. 100. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
» n. 101. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
» n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

CAPITOLO n. 105. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compenso per lavori straordinari.
» n. 106. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Napoli.

CAPITOLO n. 182. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
» n. 183. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
» n. 185. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
» n. 186. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
» n. 187. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per

lavori straordinari ed altri per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

CAPITOLO n. 188. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).

» n. 189. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

Comune di Roma.

CAPITOLO n. 192. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.

» n. 193. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (idem).

» n. 195. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (idem).

» n. 196. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 197. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

» n. 198. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).

» n. 199. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

Amministrazione delle privative.

Spese generali.

CAPITOLO n. 110. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

» n. 111. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Lotto.

CAPITOLO n. 116. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tabacchi.

CAPITOLO n. 122. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi, indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

» n. 123. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 124. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.

» n. 126. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.

» n. 128. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.

» n. 129. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette esperimentali dei tabacchi.

» n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio, trasporto dei tabacchi e dei materiali diversi, e spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi.

» n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 132. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.

» n. 133. Spese di ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.

CAPITOLO n. 134. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

CAPITOLO n. 137. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 138. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.

» n. 140. Compra e trasporto dei sali.

» n. 141. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 143. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 144. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

CAPITOLO n. 146. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 148. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

» n. 150. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio.

» n. 151. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 152. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

CAPITOLO n. 18. Assegnamenti al personale degli uffizi postali italiani all'estero.

» n. 30. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondanze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 32. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (articolo 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 33. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CAPITOLO n. 82. Pesi e misure — Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Il Numero **330** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli per le imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1895 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo primo della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all' art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e questo stabilito dall'art. 4° della legge 12 luglio 1888, num. 5515, sulle tasse degli affari.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e dell'articolo primo della legge 10 luglio 1877, n. 4665.

Art. 3.

I contigenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati per il periodo, di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio.

Art. 4.

È continuata al Ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione, ed oltre alla somma di L. 68,183,152.24, per l'anticipazione fatta al Tesoro dalla Banca Nazionale e dagli altri Istituti di emissione della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Società della Regìa cointeressata dei tabacchi.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi *Guiscardo* e *Pietro Micca*, riconosciute inservibili per la Regia marina, imputando le somme che verranno ricavate dalla alienazione ad uno speciale capitolo da instituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1894-95.

Art. 6.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, cioè:

Entrata e spesa effettiva.		
Entrata	L.	1,505,368,119 72
Spesa	»	1,578,495,319 03
Disavanzo effettivo	L.	73,127,199 31
Movimento di capitali.		
Entrata	L.	113,194,815 04
Spesa	»	80,399,452 48
Eccedenza attiva	L.	32,795,362 56
Costruzione di strade ferrate.		
Entrata	L.	585,731 25
Spesa	»	65,000,000 —
Eccedenza passiva	L.	64,414,268 75
Riassunto generale.		
Entrata reale	L.	1,619,148,666 01
Spesa reale	»	1,723,894,771 51
Differenza passiva	L.	104,746,105 50
Partite di giro.		
Entrata	L.	60,834,732 27
Spesa	»	60,834,732 27
	L.	»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

STATO *di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895
Numero	DENOMINAZIONE	

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato.

Numero	Denominazione	Competenza
1.	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	5,440,645 59
2.	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,070,000 »
3.	Redditi patrimoniali ed enti morali amministrati dal demanio	980,000 »
4.	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	2,400,000 »
5.	Prodotti delle miniere dell'Elba e degli Stabilimenti minerari	778,350 »
6.	Proventi dei canali *Cavour*	2,769,500 »
7.	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	269,040 31
8.	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro	50,000 »
9.	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	414,247 33
10.	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti d'esercizio)	57,804,100 »
11.	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	14,261,950 »
12.	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti d'esercizio)	*per memoria*
13.	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, al netto dei corrispettivi di esercizio	12,000 »
14.	Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	19,500 »
15.	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina	31,500 »
		86,300,833 23

Contributi.

Imposte dirette.

Numero	Denominazione	Competenza
16.	Imposta sui fondi rustici	106,400,000 »
17.	Imposta sui fabbricati	86,300,000 »
18.	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	234,500,000 »
		427,200,000 »

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze

Numero	Denominazione	Competenza
19.	Tasse di successione	37,000,000 »
20.	Tasse di manomorta	6,500,000 »
21.	Tasse di registro	59,000,000 »
22.	Tasse di bollo	70,000,000 »
23.	Tasse di surrogazione del registro e bollo	9,500,000 »
24.	Tasse ipotecarie	5,000,000 »
25.	Tasse sulle concessioni governative	6,300,000 »
		193,300,000 »

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.

Numero	Denominazione	Competenza
26.	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	18,000,000 »

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.

Numero	Denominazione	Competenza
27.	Diritti delle legazioni e consolati all'estero	750,000 »

Tasse di consumo.

Numero	Denominazione	Competenza
28.	Tasse di fabbricazione e di vendita	31,500,000 »
29.	Dogane e diritti marittimi	222,000,000 »
30.	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,000,000 »
31.	Dazio di consumo della città di Napoli	1,540,000 »
32.	Dazio di consumo della città di Roma	1,190,000 »
33.	Tabacchi	192,500,000 »
34.	Sali	71,000,000 »
		569,730,000 »

Tasse diverse.

Numero	Denominazione	Competenza
35.	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	2,000 »
36.	Lotto e tassa sulle tombole	68,000,000 »
		68,002,000 »

Proventi di servizi pubblici.

Numero	Denominazione	Competenza
37.	Poste	50,700,000 »
38.	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)	12,000,000 »
39.	Telegrammi governativi	2,016,000 »
40.	Tasse di pubblico insegnamento	5,989,900 »
41.	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	4,565,000 »
42.	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	2,130,000 »
43.	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici	350,000 »
44.	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	151,845 »
45.	*Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	1,000,000 »
46.	Proventi delle carceri	6,115,000 »
47.	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 11 dicembre 1887, n. 5138, 7 aprile 1889, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69)	16,000 »
48.	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	62,000 »
49.	Proventi eventuali delle zecche	60,000 »
50.	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	144,100 »

51. Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno . . . . 42,500 »

85,342,345 »

Rimborsi e concorsi nelle spese.

52. Contributo di diversi per spese telegrafiche . 600,000 »
53. Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio delle poste e dei telegrafi pel servizio delle Casse postali di risparmio . . . . 1,194,850 »
54. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc. 770,000 »
55. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . 4,875,000 »
56. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato 17,641,351 63
57. Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto . . 80,000 »
58. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980) 421,245 31
59. Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . *per memoria*
60. Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) . . . . 1,728,425 »
61. Ricupero di interessi dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) . . . . 7,485,530 »
62. Ricupero delle spese di commissione e di cambio per il servizio dei titoli emessi per conto della Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula 93,372 88
63. Ricupero dalle Casse degli aumenti patrimoniali delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto . . . . . *per memoria*
64. Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi alla Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882. num. 871, serie 3ª) . . . . 15,000 »
65. Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (art. 5 della legge 23 luglio 1885, n. 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006) 125,720 22
66. Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 . . . . . . *per memoria*
67. Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo . . . . . . 1,700,000 »

36,730,495 04

Entrate diverse.

68. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato . . 3,000,000 »
69. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge . . . . 690,240 »
70. Proventi e ricuperazioni di portafoglio . . 2,000,000 »
71. Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880). . *per memoria*
72. Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) . . . 2,415,500 »
73. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale . . . . 1,286,000 »

9,391,740 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese.

74. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie. 4,692,326 18
75. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi. . . 226,400 »
76. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . . . 895,500 »
77. Trasportato al capitolo n. 104 *bis* della categoria II.
78. Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) 1,573,431 87
79. Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . 306,930 »
80. Rimborsi diversi di spese straordinarie . . 1,573,398 40
81. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali . . *per memoria*
82. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento . . . . 650,000 »
83. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674 . . . . 2,000 »
83 *bis*. Rimborso da farsi al tesoro dal demanio col prodotto dell'amministrazione dei beni in-

indemaniati dalle confraternite romane a sconto dell'anticipazione fatta dal tesoro stesso alla Congregazione di carità di Roma . . . 180,000 »

10,099,986 45

Entrate diverse.

84. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . 500,000 »
85. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col Regio decreto 7 maggio 1891, n. 255) . . . . . . 20,720 »
86. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma *per memoria*
86 *bis*. Ricavo per alienazione di navi . . . *per memoria*

520,720 »

CATEGORIA SECONDA. — *Movimento di capitali*

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

87. Vendita di beni immobili . . . . . 2,606,500 »
88. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita) . . . 1,000,000 »
89. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . 3,345,000 »
90. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi . . . . . . 600,000 »
91. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro . . 13,840 »
91 *bis*. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165 ed art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319) . . *per memoria*

7,565,340 »

Riscossione di crediti.

92. Rimborso dell'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate . 3,000,000 »
93. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere . . . 75,000 »
94. Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma giusta l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemaniati delle confraternite romane . . . . *per memoria*
95. Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3066 . . . . 3,500,000 »
96. Riscossione di crediti diversi 515,475 04

7,090,475 04

Accensione di debiti.

97. Prodotto del collocamento delle obbligazioni del Tevere, da emettersi ai termini delle leggi 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6930. 2,500,000 »
98. Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, num. 6980 ed articoli 3 e 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299 . . . . 3,500,000 »
99. Prodotto di titoli speciali di rendita da emetmettersi per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) . . . . 8,000,000 »
100. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . 170,000 »
101. Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati . . . . 60,000 »
102. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . . . . 1,200,000 »
103. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682) . . . . 2,453,000 »
104. Somma da versarsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni civili e militari, con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893. 68,356,000 »
104 *bis*. Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . . 300,000 »
104 *ter*. Prodotto della emissione di 20 milioni di lire in monete di nichelio da 20 centesimi . 12,000,000 »

98,539,000 »

Ricuperi diversi.

105. Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo . . . . *per memoria*

CATEGORIA TERZA. — *Costruzione di strade ferrate.*

106. Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048 . . . . 585,731 25
107. Prodotto dell'alienazione di titoli per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato . . *per memoria*
108. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . *per memoria*

585,731 25

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

109. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . 15,439,514 07
110. Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e pre-

stiti, a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 .	368,781 95
111. Interessi al netto sopra buoni del tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	1,275,000 »
112. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153	13,231,520 »
113. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	6,060 38
114. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora lasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	2,017,579 20
115. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei pepositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati	57,003 67
116. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	306,820 80
117. Imposta di ricchezza mobile sui buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	193,893 99
118. Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	*per memoria*
119. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	12,785,428 21
120. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,153,130 »
	60,834,732 27

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato	86,300,833 23
Contributi:	
Imposte dirette	427,200,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze	193,300,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	18,000,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	750,000 »
Tasse di consumo	569,730,000 »
Tasse diverse	68,002,000 »
Proventi di servizi pubblici	85,342,345 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	36,730,495 04
Entrate diverse	9,391,740 »
Totale della categoria prima (della parte ordinaria)	1,494,747,413 27

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese	10,099,986 45
Entrate diverse	520,720 »
Totale della categoria prima (della parte straordinaria).	10,620,706 45

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni . .	7,565,340 »
Riscossione di crediti	7,090,475 04
Accensione di debiti.	98,539,000 »
Ricuperi diversi	*per memoria*
Totale della categoria seconda . . .	113,194,815 04

CATEGORIA III.

Costruzione di strade ferrate	585.731 25
Totale del titolo II. - *Entrata straordinaria* .	124,401.252 74
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,619,148,666 01

CATEGORIA QUARTA

Partite di giro	60,834,732 27

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*

Parte ordinaria.	1,494,747.413 27
Parte straordinaria	10,620,706 45
	1,505,368,119 72

CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*

Parte straordinaria	113,194,815 04

CATEGORIA TERZA — *Costruzione di strade ferrate.*

Parte straordinaria	585,731 25
Totale dell'entrata reale	1,619,148,666 01

CATEGORIA IV.

Partite di giro	60,834,732 27
Totale generale. . .	1,679,983,398 28

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per

	Parte ordinaria	PARTE STRAORDINARIA			
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3	Costruzione di ferrovie 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5
Entrata	1,494,747,413 27	10,620,706 45	113,194,815 04	585,731 25	124,401,252 74
Spesa:					
Ministero del tesoro	801,121,649 08	18,714,112 32	75,596,952 48	»	94,311,064 80
Id. delle finanze	166,389,905 91	1,945,577 11	1,490,000 —	»	3,435,577 11
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . .	34,011,998 46	86,527 —	»	»	86,527 —
Id. degli affari esteri	15,253,705 08	30,500 —	»	»	30,500 —
Id. dell'istruzione pubblica	40,160,128 44	646,831 85	»	»	646,831 85
Id. dell'interno	55,947,883 85	2,003,003 18	»	»	2,003,003 18
Id. dei lavori pubblici	27,858,063 —	33,460,607 —	312,500 —	65,000,000 —	98,773,107 —
Id. delle poste e dei telegrafi	54,722,053 50	»	»	»	»
Id. della guerra	217,920,000 —	2,880,000 —	»	»	2,880,000 —
Id. della marina	92,860,411 49	3,010,000 —	3,000,000 —	»	6,010,000 —
Id. di agricoltura, industria e commercio .	8,300,459 48	1,171,902 28	»	»	1,171,902 28
	1,514,546,258 29	63,949,060 74	80,399,452 48	65,000,000 —	209,348,513 22
Avanzo	»	»	32,795,362 56	»	»
Disavanzo	19,798,845 02	53,328,354 29	»	64,414,268 75	84,947,260 48

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.

INSIEME				Partite di giro
Entrate e spese effettive 6	Movimento di capitali 7	Costruzione di ferrovie 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9	10
1,505,368,119 72	113,194,815 04	585,731 25	1,619,148,666 01	60,834,732 27
819,835,761 40	75,596,952 48	»	895,432,713 88	17,966,651 55
168,335,483 02	1,490,000 —	»	169,825,483 02	29,692,128 58
34,098,525 46	»	»	34,098,525 46	142,248 18
15,284,205 08	»	»	15,284,205 08	170,430 —
40,806,960 29	»	»	40,806,960 29	1,164,508 21
57,950,887 03	»	»	57,950,887 03	1,354,918 74
61,318,670 —	312,500 —	65,000,000 —	126,631,170 —	407,727 9
54,722,053 50	»	»	54,722,053 50	219,479 73
220,800,000 —	»	»	220,800,000 —	6,305,827 52
95,870,411 49	3,000,000 —	»	98,870,411 49	3,270,301 04
9,472,361 76	»	»	9,472,361 76	141,010 80
1,578,495,319 03	80,399,452 48	65,000,000 —	1,723,894,771 51	60,834,732 27
»	32,795,362 56	»	»	»
73,127,199 31	»	64,414,268 75	104,746,105 50	»

Visto, *Il Ministro del Tesoro*: SIDNEY SONNINO.

Il Numero **329** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 21 febbraio 1894, n. 51, allegato *A*, con le modificazioni determinate nella legge che costituisce l'allegato *B* alla presente legge, per l'aumento di alcuni dazi inscritti nella tariffa generale per le dogane, del prezzo del sale e della tassa di vendita sugli spiriti e per l'abolizione di alcuni dazi governativi di consumo.

Art. 2.

L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 è elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.

I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera *a*) dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degl'interessi e dei premi dei prestiti delle provincie o dei comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale;

quelli della lettera *b*) a venti quarantesimi;

quelli della lettera *c*) a diciotto quarantesimi;

quelli della lettera *d*) riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.

L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria *A* resterà a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile.

Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'art. 1 dell'allegato *L* della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile portato dal presente articolo.

Le esenzioni e le detrazioni di cui nell'art. 55 del testo unico approvato con decreto reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere *b*, *c* e *d* dell'art. 54 dello stesso testo unico.

I contribuenti già iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.

Art. 3.

Per assegni fissi, che si pagano dal Tesoro per conto erariale e che, giusta la disposizione dell'art. 11 del citato testo unico di legge sull'imposta di ricchezza mobile, debbono essere assoggettati all'imposta mediante ritenuta nella misura di cui al precedente articolo 2, debbono ritenersi non solo tutte le retribuzioni, i maggiori assegnamenti, i soprassoldi, le indennità, i sussidi e gli equivalenti di ogni specie, che sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo vengono pagati in corrispettivo di ordinarie e straordinarie prestazioni d'opera, inerenti o estranee al proprio ufficio, o di servigi, fissi od eventuali, nonchè di speciali funzioni, missioni o incarichi, sia permanenti sia transitori, ma eziandio tutti gli assegni, le diarie e le indennità di ogni specie, sotto qualsiasi denominazione o titolo corrisposte, sia pure per sopperire a maggiori o speciali spese inerenti alla carica, all'ufficio o all'impiego.

Art. 4.

A datare dal 1° gennaio 1895 è avocato allo Stato il decimo dell'imposta di ricchezza mobile attualmente dovuto ai comuni per effetto dell'art. 72 del citato testo unico di legge sull'imposta di ricchezza mobile; e passano a carico dello Stato le spese per le Commissioni di prima istanza per le imposte dirette.

Per un decennio a datare dal 1° gennaio 1896 sono consolidati i canoni di abbonamento al dazio di consumo governativo ora in corso pei comuni chiusi e pei comuni e consorzi di comuni aperti, nelle cifre attuali, salvo pei primi le diminuzioni risultanti dalle disposizioni dell'allegato *B*.

A regolare le modalità di detto consolidamento sarà, fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, presentato un apposito disegno di legge.

Art. 5.

Le tasse sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, quelle sui trasferimenti a causa di morte e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, stabilite dagli articoli 95 a 100 inclusivo e 107 a 115 inclusivo della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2075, sono modificate come nella tariffa che costituisce l'allegato *C* della presente legge.

Le tasse stabilite in detta tariffa non sono soggette all'aumento dei decimi.

Alle singole quote individuali che, tanto nelle successioni quanto nelle donazioni per la parte gratuita, non superano le 500 lire, le tasse saranno applicate colla diminuzione di un decimo.

Art. 6.

Sono aumentate di un quinto le sopratasse e le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse di registro, di successione, di mano-morta, di bollo, ed in surrogazione del bollo e del registro, sulle carte da giuoco, sui contratti di Borsa e sulle concessioni governative.

Questo aumento del quinto è applicabile anche alle sopratasse e pene pecuniarie dalle vigenti leggi determinate in somma fissa, ed al minimo dalle leggi stesse stabilito.

Art. 7.

L'esecuzione dell'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921, è sospesa fino a nuova disposizione legislativa.

La legge 3 luglio 1892, n. 322, portante la sostituzione del predetto articolo, è abrogata.

Art. 8.

Le indennità assegnate con l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, sono abolite.

Tutti gli impiegati, ad eccezione dei ministri segretari di Stato e dei sotto segretari di Stato, i quali nel giorno della promulgazione della presente legge, hanno il godimento di dette indennità, le conserveranno, nella misura attuale senza che questa possa, per promozione, per mutazione dello stato di famiglia, o per qualsiasi altra ragione, essere mai aumentata.

Art. 9.

L'annuo contributo che, ai termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, e 5 marzo 1893, n. 69, il Fondo pel culto deve versare al Tesoro dello Stato in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse, è elevato dal 1° luglio 1894 a lire 4,000,000.

Il suddetto contributo di lire 4,000,000 è concesso a tutto l'esercizio 1898-99.

Art. 10.

È convertito in legge il regio decreto 23 gennaio 1894, n. 9, allegato *D*, con le modificazioni determinate nella legge, che costituisce l'allegato *E*, per modificazioni agli articoli 10 e 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione.

Art. 11.

Sono convertiti in legge i regi decreti 21 febbraio 1894, n. 50, allegato *F*; 28 marzo 1894, n. 111, allegato *G*, e 28 marzo 1894, n. 112, allegato *H*, con le modificazioni determinate dalla legge che costituisce l'allegato *I* per l'ordinamento della circolazione cartacea.

Art. 12.

È approvata la legge che costituisce l'allegato *L* riguardante la creazione di nuovi tipi di rendita consolidata e provvedimenti rispetto alla conversione di debiti redimibili.

Art. 13.

È approvata la legge che costituisce l'allegato *M* riguardante il rimborso del debito del Tesoro verso la Cassa depositi e prestiti e provvedimenti per il servizio di alcuni debiti redimibili.

Art. 14.

Sono convertiti in legge i regi decreti 4 agosto 1893, n. 451 e 452 (allegati *N*, *O*), per la coniazione di 10 milioni di lire in monete di bronzo e per la emissione di 30 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, ed il regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49 (allegato *P*), riguardante l'emissione di buoni di Cassa da lire due e la coniazione di monete di nichelio.

Il ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere 20 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, in in aggiunta dei 30 milioni già emessi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni che reggono presentemente l'emissione dei buoni di Cassa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1894.

UMBERTO I.

SIDNEY SONNINO
BOSELLI
CRISPI
CALENDA
BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

ALLEGATI

ALLEGATO A all'art. 1.

Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 51, per aumento di alcuni dazi inscritti nella tariffa generale per le dogane, del prezzo del sale e della tassa di vendita sugli spiriti e per l'abolizione di alcuni dazi governativi di consumo.

UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro delle finanze, *interim* del Tesoro, d'accordo col ministro dell'interno e col ministro di agricoltura, industria e commercio;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai dazi per le voci infrascritte della tariffa generale per le dogane approvata con la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), e successivamente modificata col regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3ª), convalidato con l'art. 1 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

N. 264 - Grano e frumento	- Tonnellata	L. 70	»
» 270 - Farine:			
a) di grano o frumento	- Quintale	L. 11	50
c) semolino	- Id.	» 14	50
» 271 - Crusca	- Id.	» 3	25
» 272 - Paste di frumento	- Id.	» 15	»
» 273 - Pane e biscotto di mare	- Id.	» 15	»

Art. 2.

Il dazio imposto a vantaggio dello Stato sul consumo delle farine, del pane e delle paste di frumento e delle farine, pane e paste di altra specie, dall'art. 1 del titolo I del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e dalle corrispondenti voci della tariffa ad esso allegata, è abolito.

Art. 3.

I contratti di abbonamento o di appalto, stipulati dal Governo coi comuni chiusi o con privati appaltatori, per la riscossione dei dazi di consumo governativi, durante il quinquennio 1891-95, continueranno ad aver vigore fino alla scadenza convenuta; ma i canoni annui pattuiti saranno ridotti nella stessa proporzione in cui la media delle riscossioni verificatesi in ciascun comune a titolo di dazio governativo sui generi indicati nell'articolo precedente durante il biennio 1891-92 sta alla media, durante lo stesso biennio, dell'ammontare complessivo delle riscossioni su tutti i generi soggetti a dazio governativo.

La quota del canone da dedursi per ciascun comune sarà determinata, con pronunciato definitivo ed inappellabile, da una Commissione da costituirsi per decreto reale e composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte di cassazione di Roma, di un consigliere della Corte dei conti, e di due funzionari superiori dei Ministeri delle finanze e dell'interno.

Art. 4.

I comuni abbonati, che abbiano ceduta in appalto la riscossione de dazi di consumo, dovranno, nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, stabilire, d'accordo con gli appaltatori, la correlativa riduzione dei canoni di appalto, con contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della stipulazione.

Qualora nel termine prefisso l'accordo non sia intervenuto, o la Giunta provinciale amministrativa abbia deliberato di non approvare il contratto, la quota a dedursi dal canone di appalto sarà determinata da una Commissione arbitrale, composta del presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova il comune, il quale la presiede, e di due arbitri, nominati l'uno dal comune e l'altro dall'appaltatore; oppure, in mancanza di tali nomine, l'intendente di finanza della provincia di cui fa parte il comune sostituirà l'arbitro da nominarsi da questo, e il presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione si trova il comune sostituirà l'arbitro da nominarsi dall'appaltatore.

Le decisioni pronunziate dalla Commissione arbitrale saranno inappellabili; e non potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli precedent del presente decreto sono esenti dalla tassa di bollo e da quella proporzionale di registro.

Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira i contratti modificativi di quelli in corso, che siano stipulati fra i comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Nulla è per ora innovato in quanto alle tasse addizionali, sovraimposte dai comuni a norma degli articoli 6 del titolo 1° del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato *L*) sul consumo dei generi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.

Queste tasse addizionali dovranno, nella misura in cui si esigono alla data della pubblicazione del presente decreto, considerarsi, da ora in poi, come dazi propri dei Comuni; ma non potranno in alcun modo essere aumentati fino a nuova disposizione legislativa.

Art. 7.

Il prezzo per la vendita al pubblico del sale comune è stabilito in quaranta centesimi per ogni chilogramma.

Per le scorte, che nel giorno della pubblicazione del presente decreto si troveranno esistenti nei magazzini di vendita, negli spacci all'ingrosso e nelle rivendite, i rispettivi titolari dovranno pagare all'Erario il maggior prezzo risultante dalla nuova tariffa.

Art. 8.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è stabilita nella misura di lire 40 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale; e sarà dovuta su tutti gli spiriti che non sono passati al consumo.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto da oggi, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.
SIDNEY SONNINO.
BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

ALLEGATO B all'art. 1.

Legge riguardante l'aumento di alcuni dazi inscritti nella tariffa generale per le dogane e del prezzo del sale, e l'abolizione di alcuni dazi governativi di consumo.

Art. 1.

Ai dazi per le voci infrascritte della tariffa generale per le dogane, approvata con la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), e successivamente modificata col regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3ª), convalidato con l'articolo 1 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

N. 264 - Grano o frumento	- Tonnellata	L. 70	»
» 265 *bis* - Segala	- id.	» 40	»
» 270 - Farine:			
a) di grano o frumento	- Quintale	» 11	50
c) semolino	- id.	» 14	50
» 271 - Crusca	- id.	» 3	25
» 272 - Pasta di frumento	- id.	» 15	»
» 273 - Pane e biscotto di mare	- id.	» 15	»

Art. 2.

Il dazio imposto a vantaggio dello Stato sul consumo delle farine, del pane e delle paste di frumento e delle farine, pane e paste di altra specie, dall'articolo 1° del titolo I del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e dalle corrispondenti voci della tariffa ad esso allegata, è abolito.

Art. 3.

I contratti di abbonamento o di appalto, stipulati dal Governo coi comuni chiusi o con privati appaltatori, per la riscossione dei dazi di consumo governativi, durante il quinquennio 1891-95, continueranno ad avere vigore fino alla scadenza convenuta; ma i canoni annui pattuiti saranno ridotti nella stessa proporzione in cui la media delle riscossioni verificatesi in ciascun comune a titolo di dazio governativo sui generi indicati nell'articolo precedente durante il biennio 1891-92 sta alla media, durante lo stesso biennio, dell'ammontare

complessivo delle riscossioni su tutti i generi soggetti a dazio governativo.

Per i comuni i quali abbiano esatto sui generi suindicati tariffe inferiori a quelle del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, il conteggio della media delle riscossioni si farà sui quantitativi introdotti coll'applicazione della detta tariffa.

La riduzione dei canoni daziari sarà fatta in modo da comprendere anche la quota di spesa di esazione corrispondente al dazio abolito.

La quota del canone da dedursi per ciascun comune sarà determinata, con pronunciato definitivo ed inappellabile, da una Commissione costituita per decreto reale e composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte di cassazione di Roma, di un consigliere della Corte dei conti, e di due funzionari superiori dei Ministeri delle finanze e dell'interno.

Art. 4.

I comuni abbonati, che abbiano ceduto in appalto la riscossione dei dazi di consumo, dovranno, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, stabilire d'accordo con gli appaltatori, la correlativa riduzione dei canoni di appalto, con contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della stipulazione.

Qualora nel termine prefisso l'accordo non sia intervenuto o la Giunta provinciale amministrativa abbia deliberato di non approvare il contratto, la quota a dedursi dal canone di appalto sarà determinata da una Commissione arbitrale, composta del presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova il comune, il quale la presiede e di due arbitri nominati l'uno dal comune e l'altro dall'appaltatore; oppure, in mancanza di tali nomine, l'Intendente di finanza della provincia di cui fa parte il comune sostituirà l'arbitro da nominarsi da questo, e il presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione si trova il comune sostituirà l'arbitro da nominarsi dall'appaltatore.

Le decisioni pronunziate dalla Commissione arbitrale saranno inappellabili; e non potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli precedenti sono esenti dalla tassa di bollo e da quella proporzionale di registro.

Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira i contratti modificativi di quelli in corso, che siano stipulati fra i comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Nulla è per ora innovato in quanto alle tasse addizionali, sovraimposte dai comuni, a norma degli articoli 6 del titolo 1° del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato *L*) sul consumo dei generi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.

Queste tasse addizionali dovranno, nella misura in cui si esigono attualmente, considerarsi come dazi propri dei comuni.

Esse potranno essere aumentate, sempre che l'eventuale aumento non ecceda la metà del dazio governativo abolito, e rimanga nel limite normale stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018.

Esse saranno, col 1° gennaio 1896, ricondotte, qualora li eccedano, nei limiti normali indicati nell'anzidetto decreto sulla base dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, sui mercati regolatori del Regno.

A tale scopo sarà praticata una revisione generale delle anzidette tasse addizionali da disciplinare mediante decreto reale.

Art. 7.

È approvata la modificazione nella tariffa dei prezzi per la vendita dei sali contenuta nella seguente tabella:

	PREZZO PER QUINTALE	
	ai rivenditori	al pubblico
	Lire	Lire
Sale comune	38 50	40 »
Sale macinato di Volterra	58 »	60 »
Sale raffinato	78 »	80 »

Le nuove disposizioni entreranno in vigore col 1° luglio 1894 per la parte che riguarda i sali macinato e raffinato, mentre per il sale comune è convalidato a tutti gli effetti il disposto dell'articolo 7 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 51.

Art. 8.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è stabilita nella misura di lire 40 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Art. 9.

L'abbono della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato nella produzione dell'aceto è stabilito nella misura di L. 90 per ettolitro di alcool anidro.

Art. 10.

Tutte le vigenti disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO C all'art. 5.

TARIFFA.

Trasmissioni a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte.

	Per ogni cento lire
In linea retta	L. 1 60
Tra coniugi	» 4 50
Ad Istituti di carità e beneficenza	» 5 »
Tra fratelli	» 7 »
Tra zii e nipoti, prozii e pronipoti	» 8 50
Tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle	» 12 »
Tra altri parenti e collaterali sino al X grado inclusivamente	» 13 »
Tra altri parenti oltre il X grado, affini o non parenti, e ad Istituti diversi da quelli contemplati dagli articoli 97 e 109 della tariffa	» 15 »
Per passaggi di usufrutto per la presa possesso di benefizi e cappellanie	» 3 »

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO D all'art. 10.

Regio decreto 23 gennaio 1894, n. 9, relativo a modificazioni agli articoli 10 e 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 10 agosto 1893, n. 449;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sopra proposta dei ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione legislativa, la tassa straordinaria da pagarsi dagl'Istituti di emissione ai termini dell'ultimo capoverso dello articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, è ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'articolo 2 della legge stessa, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6 e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

per la Banca d'Italia . . . . . . L. 90,000,000
pel Banco di Napoli . . . . . . » 28,000,000
pel Banco di Sicilia. . . . . . . » 7,000,000

Non è soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.

Oltre questi limiti rimane ferma la disposizione dell'ultimo capoverso del citato articolo 10.

Art. 2.

E sospesa la disposizione dell'articolo 12 della legge sopracitata, con la quale s'impone agli Istituti di emissione di ridurre la loro circolazione dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente le seguenti somme:

per la Banca d'Italia . . . . . . L. 130,000,000
pel Banco di Napoli . . . . . . » 40,000,000
pel Banco di Sicilia . . . . . . » 12,000,000

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Visto, *Il Guardasigilli*: Calenda di Tavani.

Allegato E. all'art. 10.

Modificazioni agli articoli 10 e 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli istituti di emissione.

Art. 1.

La tassa straordinaria da pagarsi dagli Istituti di emissione, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, è ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'articolo 2 della legge stessa, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6 e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Per la Banca d'Italia . . L. 45,000,000
Pel Banco di Napoli . . . » 14,000,000
Pel Banco di Sicilia . . . » 3,500,000

Non è soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.

Oltre questi limiti e fino al doppio di queste somme la tassa straordinaria, computata pure la tassa normale, sarà eguale all'intera ragione dello sconto.

Per la circolazione, che ecceda il doppio delle somme indicate, rimane ferma la disposizione dell'ultimo capoverso del citato articolo 10.

Art. 2.

All'obbligo imposto agli Istituti di emissione dall'art. 12 della legge sopra citata di ridurre la circolazione rispettiva dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente i limiti nello stesso articolo stabiliti, è sostituito quello di ridurre la circolazione ad un terzo della somma eccedente.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
Sidney Sonnino.

Allegato F all'art. 11.

Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, per l'ordinamento della circolazione cartacea.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª);

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il decreto reale 8 novembre 1893, n. 604;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, *interim* del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro del Tesoro è autorizzato a emettere biglietti a debito dello Stato, in aggiunta a quelli esistenti secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Il valore nominale complessivo dei biglietti a debito dello Stato, emessi e da emettere, non potrà mai, per qualsiasi ragione, superare la somma di 600 milioni di lire.

Art. 2.

Nei 600 milioni indicati nell'articolo precedente, sarà compresa la somma di 200 milioni di lire che il Tesoro fornirà, nel più breve tempo possibile, agli Istituti di emissione, in sostituzione di pari somma in specie d'oro, che gli Istituti medesimi dovranno immobilizzare, e tenere a disposizione del Tesoro dello Stato.

La detta somma di 200 milioni di lire in biglietti di Stato sarà ripartita fra gli Istituti di emissione nel modo seguente:

Alla Banca d'Italia . . . L. 145,000,000
Al Banco di Napoli. . . » 45,000,000
Al Banco di Sicilia. . . » 10,000,000

Sino a concorrenza delle somme effettivamente fornite dal Tesoro ai detti Istituti, i biglietti di Stato esistenti nelle casse rispettive saranno considerati, a tutti gli effetti di legge, come parte della riserva prescritta dagli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, numero 449.

La quantità delle specie metalliche da immobilizzare, in sostituzione dei biglietti che il Tesoro fornirà successivamente agli Istituti di emissione, sarà fatta constare mediante processo verbale di verificazione di un delegato del Ministero del Tesoro e del direttore della sede o succursale dell'Istituto, la riserva del quale sarà verificata.

Art. 3.

L'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica è temporaneamente sospeso.

Art. 4.

È revocato l'articolo 11 della citata legge 7 aprile 1881, n. 133, e rimangono senza valore, a partire dal giorno della pubblicazione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153; dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304; dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111; dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1893, n. 314, e dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330; in quanto riguardino la sostituzione di obbligazioni di Stato 4 per cento netto, e di buoni del Tesoro a lunga scadenza alla rendita 5 per cento in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato.

Le obbligazioni di Stato 4 per cento e i certificati del Tesoro in rappresentanza di esse saranno annullati. La rendita consolidata 5 e 3 per cento e i buoni del Tesoro a lunga scadenza esistenti nel detto deposito passeranno a libera disposizione del Tesoro.

Art. 5.

Con decreto reale da emanarsi sopra proposta dei Ministri del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio, saranno fissate le norme secondo le quali gli Istituti di emissione dovranno eseguire il cambio dei rispettivi biglietti, previsto dall'art. 3 della citata legge 10 agosto 1893.

Durante il regime del corso legale, il cambio potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche. In questo ultimo caso, gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa più vicina.

Le precedenti disposizioni avranno valore soltanto per gli Istituti, i quali immobilizzeranno le specie metalliche a forma dell'art. 2 del presente decreto. Gli altri Istituti saranno obbligati al cambio esclusivamente in valuta d'argento o d'oro alla pari e a sportello aperto dopo venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art 6.

Per i dazi doganali d'importazione rimane fermo l'obbligo del pagamento in valuta metallica, esclusa la moneta divisionale, al di là di lire 100 per ogni pagamento.

Con decreto reale da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, saranno determinate le norme, con le quali il Governo del Re potrà autorizzare, in determinati casi, il pagamento dei dazi medesimi anche in biglietti di Stato o in biglietti di Banca a corso legale, con l'aggiunta del prezzo del cambio dell'oro, ovvero in certificati nominativi rilasciati dagli Istituti di emissione in conformità all'articolo 2 del reale decreto 8 novembre 1893, n. 604, che rimane intanto in vigore.

Art. 7.

I seicento milioni di lire in biglietti di Stato, indicati nell'articolo 1 del presente decreto, saranno ripartiti ne' tagli seguenti:

Biglietti da L. 5	. . . . . .	N. 40,000,000
Id. da » 10	. . . . . .	» 25,000,000
Id. da » 25	. . . . . .	» 6,000,000

Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti di Stato da lire 5 e 10 s'intendono estese ai biglietti da lire 25.

Art. 8.

Fino a quando il Tesoro dello Stato non sarà in grado di emettere biglietti di propria fabbricazione per coprire la somma di seicento milioni, a forma dell'articolo 1 del presente decreto, saranno considerati come biglietti di Stato gli attuali biglietti da lire 25 della Banca d'Italia (biglietti delle cessate Banche: Nazionale nel Regno, Nazionale Toscana e Toscana di credito), del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

A tal fine, questi Istituti dovranno consegnare al Tesoro tutto il fondo di cassa e tutte le scorte da essi possedute in biglietti da 25 lire.

I biglietti di Banca da lire 25 esistenti in circolazione nel giorno dell'attuazione del presente decreto, esclusi quelli della Banca Romana in liquidazione, passeranno *ipso facto* a debito del Tesoro dello Stato, il quale diverrà creditore per una somma corrispondente verso gli Istituti di emissione, e se ne rivarrà, sino a concorrenza di lire 68,183,152.24 per estinguere il proprio debito già contratto con gli Istituti di emissione per pagare alla cessata Regia cointeressata lo *stock* dei tabacchi. Se vi sarà ancora un avanzo a favore dello Stato, esso sarà dedotto dall'ammontare della somministrazione prevista dall'articolo 2 del presente decreto, o sarà coperto chiedendo agli Istituti, in cambio della somma medesima, un valore corrispondente in biglietti di Banca.

Art. 9.

L'emissione dei biglietti da lire 25, di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 1893, non è più consentita agli Istituti di emissione. Il taglio più piccolo del biglietto di Banca è fissato in lire 50.

Il contingente attuale dei biglietti da lire 50 degli Istituti di emissione potrà essere aumentato per un valore corrispondente a quello dei biglietti da lire 25, che essi erano autorizzati ad emettere.

Gli attuali biglietti di Banca da lire 25, destinati a passare a debito del Tesoro conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti a prescrizione, nel tempo fissato dall'articolo 8 della citata legge 10 agosto 1893.

Il valore dei biglietti di Banca da lire 25 così prescritti andrà metà a favore degli Istituti dai quali furono emessi, e metà a favore dello Stato.

Art. 10.

A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 125 milioni di lire, così ripartite:

Banca d'Italia	. . . .	L. 90,000,000
Banco di Napoli	. . . .	» 28,000,000
Banco di Sicilia	. . . .	» 7,000,000

Art. 11.

I biglietti consorziali e già consorziali da lire 5 e da lire 10, che non saranno presentati alla Tesoreria centrale o alle Tesorerie provinciali per essere convertiti in altra valuta, avanti il 1° luglio 1894, verranno prescritti a favore dello Stato.

Nel frattempo il baratto dei biglietti avrà luogo con fondi ordinari del Tesoro.

Il fondo del prestito, destinato al rimborso dei biglietti da lire 5, esistente nelle Casse del Tesoro, passerà fra le entrate dello Stato nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il corrente esercizio, al capitolo 143 sarà aggiunta la somma di lire 150,000 per la fabbricazione dei biglietti di Stato.

Il presente decreto sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.
BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

ALLEGATO 8. all'art. 11.

R. D. 28 marzo 1894, n. 111, che regola l'emissione dei biglietti di Stato prevista dal R. D. 21 febbraio 1894, n. 50.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto reale 21 febbraio 1894, n. 50;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, *interim* del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione al bilancio dell'entrata, per l'esercizio 1893-94, del valore nominale dei biglietti di Stato, la emissione dei quali è autorizzata con l'art. 1 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, sarà istituito nella categoria seconda « Movimento di capitali » un apposito

capitolo per la somma di L. 265,927,095 col n. 102 *ter* 2° e con la denominazione: Prodotto di una maggiore emissione di biglietti di Stato da L. 5 e 10 e della emissione dei biglietti di Stato da L. 25.

Art. 2.

La somma di L. 68,183,152.24, occorrente per la estinzione del debito verso gli Istituti di emissione, dipendente dall'operazione per lo *stock* dei tabacchi, a forma dell'art. 8 del citato regio decreto 21 febbraio u. s., sarà inscritta in apposito capitolo della categoria seconda « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 155 *bis*, e con la denominazione: « Rimborso agli Istituti d'emissione della somma da questi fornita al Tesoro per il pagamento della cessata Regia cointeressata dello *stock* dei tabacchi ».

Art. 3.

Agli effetti della liquidazione degli interessi, si considera compiuta il dì 1° marzo corrente la compensazione fra il debito dello Stato verso gli Istituti di emissione per lo *stock* dei tabacchi e il credito di esso verso gli Istituti medesimi per i biglietti di Banca da lire 25 in circolazione a termini dell'art. 8 del citato decreto 21 febbraio 1894.

Art. 4.

L'emissione di 200 milioni di lire in biglietti di Stato, che il Tesoro è autorizzato a somministrare agli Istituti di emissione, a forma delle disposizioni dell'art. 2 del citato decreto 21 febbraio 1894, avrà luogo in ragione dell'effettuata immobilizzazione delle specie d'oro stabilita nell'articolo stesso.

A tal fine, la Cassa speciale, instituita con l'articolo 34 del regolamento approvato col regio decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3ª), fornirà al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione, sino a compimento della detta somma di 200 milioni, verso consegna di certificati di immobilizzazione di specie auree, compilati secondo un modello che sarà approvato per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Le monete d'oro così immobilizzate figureranno a parte nella situazione del Tesoro. Il Tesoro non ne potrà disporre in alcun modo senza speciale autorizzazione per legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO
P. BOSELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

ALLEGATO H all'art. 11.

Regio decreto 28 marzo 1894, n. 112, che disciplina il modo di pagamento dei dazi d'importazione.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, *interim* del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Rimane fermo l'obbligo del pagamento dei dazi d'importazione in valuta metallica, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª).

Allo scopo di rendere più sollecito il concentramento delle monete divisionali d'argento nelle Casse dello Stato e di agevolare i piccoli sdaziamenti al confine, il ministro del Tesoro, con suoi decreti, potrà autorizzare temporaneamente le dogane del Regno:

1° ad ammettere in pagamento dei dazi medesimi monete divisionali d'argento di conio italiano, per somma superiore a L. 100 per ogni pagamento;

2° a ricevere in pagamento dei dazi d'importazione, per sdaziamenti non superiori a 200 lire, biglietti di Stato e di Banca, con l'aggiunta del cambio

Il Ministero del Tesoro, alla fine d'ogni settimana, prendendo per base i corsi fatti nella stessa settimana nelle più importanti Borse del Regno, fisserà la misura del cambio che le dogane dovranno applicare agli effetti del pagamento dei dazi di importazione in biglietti di Stato o di Banca nella settimana successiva.

Art. 2.

A deroga delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 4 del regio decreto 8 novembre 1893, n 604, è stabilito quanto appresso:

1° dal 2 aprile p. v. il prezzo del cambio, dovuto per l'acquisto dei certificati utili al pagamento dei dazi d'importazione, corrisponderà alla media dei prezzi fatti per i cambi sull'estero nelle Borse di Genova, di Milano e di Napoli nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi saranno rilasciati;

2° i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, saranno regolati con una speciale convenzione, da approvarsi con decreto reale

Art. 3.

Le monete in lega di nichelio, descritte negli articoli 5 e 6 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49, saranno accettate dalle dogane soltanto per le frazioni di lira.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1894.

UMBERTO

SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI

Visto: *Il Guardasigilli*, V. CALENDA DI TAVANI.

ALLEGATO I all'art. 11.

Ordinamento della circolazione cartacea.

Art. 1.

L'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica è temporaneamente sospeso.

Art. 2.

Il ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere biglietti a debito dello Stato, in aggiunta a quelli esistenti secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Il valore nominale complessivo dei biglietti a debito dello Stato, emessi e da emettere, non potrà mai, per qualsiasi ragione, superare la somma di 800 milioni di lire e non potrà nemmeno superare i 400 milioni, se la parte dell'emissione superiore a questa somma non sarà interamente coperta da valuta metallica ai termini dell'articolo seguente.

Art. 3.

Nella somma di 400 milioni di lire in biglietti di Stato per i quali è richiesta una speciale riserva in valuta metallica saranno comprese:

a) la somma di 200 milioni di lire che il Tesoro fornirà, nel più rbeve tempo possibile, agli Istituti d'emissione, in sostituzione di pari somma in ispecie d'oro, che gli Istituti medesimi dovranno immobilizzare e tenere a disposizione del Tesoro dello Stato ai termini di questa legge;

b) la somma dei biglietti, non eccedente 200 milioni, che il Tesoro potrà essere autorizzato ad emettere per decreto reale in sosti-

tuzione di una somma pari in monete d'oro o in scudi d'argento, depositata come contro-valore dei biglietti medesimi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Le specie d'oro e d'argento così immobilizzate figureranno a parte nella situazione del Tesoro, e resteranno costituite in riserva speciale dei biglietti di Stato. Il Tesoro non le potrà alienare o impegnare in alcun modo finchè non sia ripreso il cambio dei biglietti medesimi.

La somma dei 200 milioni di lire in biglietti di Stato, da somministrare agli Istituti di emissione conformemente alla lettera *a* dell'articolo precedente, sarà fra di essi ripartita nel modo seguente:

Banca d' Italia . . . L. 145,000,000
Banco di Napoli . . » 45,000,000
Banco di Sicilia . . » 10,000,000

Sino a concorrenza delle somme effettivamente fornite dal Tesoro ai detti Istituti, i biglietti di Stato esistenti nelle casse rispettive saranno considerati, a tutti gli effetti di legge, come parte della riserva d'oro prescritta dagli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

La quantità delle specie d'oro da immobilizzare in sostituzione dei biglietti che il Tesoro fornirà successivamente agli Istituti di emissione, sarà fatta constare mediante processo verbale di verificazione di un delegato del Ministero del Tesoro e del direttore della sede o succursale dell'Istituto, la riserva del quale sarà verificata.

L'emissione dei detti 200 milioni di lire avrà luogo in ragione dell'effettuata immobilizzazione delle specie d'oro di che sopra.

A tale fine la Cassa speciale, istituita con l'art. 34 del regolamento approvato con regio decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3ª), fornirà al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione, sino a compimento della detta somma di 200 milioni, verso consegna di certificati di immobilizzazione di specie auree, compilati secondo un modello, che sarà approvato per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Quando verrà ripreso il baratto dei biglietti a debito dello Stato, il Tesoro cambierà agli Istituti d'emissione, in ispecie d'oro, una somma di biglietti a debito dello Stato, pari a quella loro fornita, ai termini di che sopra, in sostituzione delle specie messe a disposizione del Tesoro.

Art. 4.

L'emissione indicata alla lettera *b* dell'art. 3 non potrà essere fatta per somme inferiori ai 20 milioni di lire per volta.

La Cassa speciale mentovata sopra fornirà al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione per soddisfare alla detta emissione verso consegna di certificati di deposito di monete d'oro o di scudi d'argento, sottoscritti dal direttore generale del Tesoro, dall'amministratore della Cassa dei depositi e prestiti e da un delegato della Corte dei conti.

Art. 5.

È revocato l'art. 11 della citata legge 7 aprile 1881, n. 133, e rimangono senza valore, a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153; dell'art. 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304; dell'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111; dell'art. 4 della legge 27 giugno 1893, n. 314, e dell'art. 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330, in quanto riguardino la sostituzione di obbligazioni di Stato 4 per cento netto, e di buoni del Tesoro a lunga scadenza, alla rendita consolidata 5 per cento, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato.

Le obbligazioni di Stato 4 per cento, e i certificati del Tesoro in rappresentanza di esse, saranno annullati. La rendita consolidata 5 e 3 per cento e i buoni del Tesoro a lunga scadenza esistenti nel detto deposito, passeranno a disposizione del Tesoro. I detti buoni a lunga scadenza saranno sostituiti con altri di nuova emissione.

Art. 6.

Fino a nuova disposizione legislativa, e finchè rimane sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche. In questo ultimo caso, gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti, il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa più vicina.

Art. 7.

Rimane fermo l'obbligo del pagamento dei dazi d'importazione in valuta metallica.

Sino a nuova disposizione gli Istituti d'emissione avranno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione. Questi certificati saranno rilasciati a chi ne fa domanda contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, di Milano, di Napoli e di Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi saranno rilasciati.

I rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, saranno regolati con una speciale convenzione, da approvarsi per decreto reale.

Le dogane accetteranno i detti certificati in pagamento per dazi d'importazione come valuta metallica, purchè siano versati entro dieci giorni da quello della rispettiva emissione.

Il ministro del Tesoro, con suoi decreti, ha facoltà di autorizzare temporaneamente le dogane del Regno:

1° ad ammettere in pagamento dei dazi medesimi monete divisionali d'argento di conio italiano, per somma superiore a L. 100 per ogni pagamento;

2° a ricevere in pagamento dei dazi d'importazione, per sdaziamenti non superiori a 200 lire, biglietti di Stato o di Banca, con l'aggiunta del cambio.

Il Ministero del Tesoro, alla fine d'ogni settimana, prendendo per base i corsi fatti nella stessa settimana nelle più importanti Borse del Regno, fisserà la misura del cambio che le dogane dovranno applicare agli effetti del pagamento dei dazi di importazione in biglietti di Stato o di Banca nella settimana successiva.

Art. 8.

Il taglio dei biglietti di Stato da emettere a forma dell'articolo 3 lettera *b* e dell'articolo 4 della presente legge sarà fissato di volta in volta nel decreto reale che ne autorizzerà l'emissione.

I 600 milioni di lire in biglietti di Stato non soggetti alle disposizioni sopra citate, saranno ripartiti nei tagli seguenti:

Biglietti da L. 5. . . . . N. 40,000,000
Id. da » 10. . . . . » 25,000,000
Id. da » 25. . . . . » 6,000,000

Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti di Stato da lire 5 e 10 s'intendono estese ai biglietti da lire 25.

Art. 9.

Fino a quando il Tesoro dello Stato non sarà in grado di emettere biglietti di propria fabbricazione per coprire la somma dei seicento milioni indicati nella seconda parte dell'articolo precedente, saranno considerati come biglietti di Stato i biglietti da lire 25 presentemente in circolazione della Banca d'Italia (biglietti delle cessate Banche: Nazionale del Regno, Nazionale Toscana e Toscana di credito), del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

I biglietti di Banca da L. 25, che erano in circolazione alla sera del 21 febbraio 1894, esclusi quelli della Banca Romana in liquidazione, si considerano passati *ipso facto* a debito del Tesoro dello Stato.

Il credito del Tesoro verso gli Istituti di emissione, risultante dalla circolazione dei detti biglietti, va calcolato a deduzione del debito contratto dal Tesoro dello Stato con gli Istituti medesimi per pagare alla cessata Regia cointeressata la somma di lire 68,183,152. 24 a riscatto dello *stock* dei tabacchi.

La detta somma di lire 68,183,152. 24 sarà inscritta in apposito capitolo della categoria seconda « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 155-*bis*, e con la denominazione: « Rimborso agli Istituti di emissione della somma da questi fornita al Tesoro per il pagamento alla cessata Regia cointeressata dello *stock* dei tabacchi ».

Agli effetti della liquidazione degli interessi, si considera compiuta

il dì 1° marzo 1894 la compensazione fra il debito dello Stato verso gli Istituti di emissione per lo *stock* dei tabacchi e il credito di esso verso gli Istituti medesimi per i biglietti di Banca da lire 25 in circolazione alla sera del 21 febbraio 1894.

Art. 10.

L'emissione dei biglietti da lire 25, di che all'articolo 7 della legge 10 agosto 1893, non è più consentita agli Istituti di emissione. Il taglio più piccolo del biglietto di Banca è fissato in lire 50.

Il contingente attuale dei biglietti da lire 50 degli Istituti di emissione potrà essere aumentato per un valore corrispondente a quello dei biglietti da lire 25, che essi erano autorizzati ad emettere.

Gli attuali biglietti di Banca da lire 25, destinati a passare a debito del Tesoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti a prescrizione, nel tempo fissato dall'articolo 8 della citata legge 10 agosto 1893.

Il valore dei biglietti di Banca da lire 25 così prescritti, verrà ripartito nei modi stabiliti dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 11.

A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 125 milioni di lire, così ripartite:

Banca d'Italia.	L. 90,000,000
Banco di Napoli.	» 28,000,000
Banco di Sicilia.	» 7,000,000

Art. 12.

I biglietti consorziali e già consorziali da lire 5 e da lire 10, che non saranno presentati alla Tesoreria centrale o alle Tesorerie provinciali per essere convertiti in altra valuta, avanti il 1° ottobre 1894, verranno prescritti a favore dello Stato.

Nel frattempo il baratto dei detti biglietti avrà luogo coi fondi ordinari del Tesoro.

Il fondo del prestito, destinato al rimborso dei biglietti consorziali e già consorziali da lire 5, esistente nelle casse del Tesoro, passerà fra le entrate dello Stato.

Art. 13.

È autorizzata, per la fabbricazione dei biglietti di Stato di nuova emissione ai termini della presente legge una spesa straordinaria di 400,000 lire, da stanziarsi in due rate uguali negli esercizi 1893-94 e 1894-95.

Visto *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO L all'art. 12.

Provvedimenti per la creazione di nuovi tipi di rendita consolidata e rispetto alle conversioni di debiti redimibili.

Art. 1.

All'articolo 1° della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie II), è sostituito il seguente:

È data facoltà al ministro del Tesoro di accettare in cambio le rendite dei titoli dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa alla presente legge, contro rendita di titoli consolidati fruttanti l'interesse del 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

L'importo della nuova rendita consolidata 4.50 per cento, da darsi in cambio in ogni singola operazione di conversione, non dovrà superare quello della rendita netta alla quale viene sostituita.

Le conversioni a patti differenti dovranno essere autorizzate con leggi speciali.

Art. 2.

La rendita consolidata 4.50 per cento netto sarà pagata nel Regno, a rate trimestrali, alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Sono estese a questa nuova rendita tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Le cedole trimestrali delle cartelle al portatore e dei certificati misti della rendita 4.50 per cento sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del trimestre che precede la loro scadenza.

Art. 3.

La rendita consolidata 5 per cento posseduta dal Fondo per il culto, anche per conto del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sarà sostituita, alle stesse condizioni di cui all'articolo 1°, con titoli di consolidato quattro e mezzo per cento netto.

La rendita consolidata 5 per cento di cui al precedente alinea, che verrà accertata al momento dell'applicazione della presente legge, non verrà, dopo la conversione, annullata, ma dovrà intestarsi al Tesoro dello Stato agli effetti del susseguente articolo 7.

A questo scopo è autorizzata la corrispondente iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di rendita consolidata 4.50 per cento netto.

Art. 4.

Tutte le specie dei titoli redimibili dello Stato, descritti nell'annessa tabella *A*, posseduti o che potranno altrimenti pervenire al Tesoro dello Stato, o alle Amministrazioni ed agli Istituti affidati all'Amministrazione dello Stato, saranno convertite, alle condizioni dette sopra, nel nuovo tipo consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 5.

Alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali sarà provveduto, d'ora innanzi, mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto, ogni volta che non vi si provveda coi mezzi del bilancio ordinario.

A cominciare dal 1° luglio 1894 sono abrogati l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e l'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1892, n. 299.

Saranno annullate tutte le obbligazioni di Stato 4 per cento netto autorizzate con la legge 2 luglio 1890, n. 6930, e le obbligazioni edilizie autorizzate con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, che non siano ancora state alienate.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1895 non saranno più conceduti cambi dei certificati di rendita rilasciati agli appaltatori delle costruzioni delle linee Eboli-Reggio-Messina-Cerda e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, secondo le leggi 24 luglio 1887, n. 4785, e 20 luglio 1888, n. 5550, in obbligazioni al portatore, fruttanti l'interesse lordo 5 per cento ed ammortizzabili in 50 anni, a forma degli articoli 1 e 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6751.

Il Governo avrà invece facoltà di cambiare i detti certificati con una quantità di rendita 4.50 per cento netto, quanta possa corrispondere a quella che avrebbero ottenuta se, ricevendo i titoli creati con la legge 30 marzo 1890, n. 6751, li avessero poscia presentati per la conversione in consolidato 4.50 per cento.

Art. 7.

La rendita consolidata 5 per cento di cui all'articolo 3 della presente legge, dopo intestata al Tesoro dello Stato, sarà, fino alla concorrenza di 15 milioni di lire, messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti, per lo scopo e secondo le norme indicate nell'allegato *M*.

La rimanente rendita resterà a disposizione del Tesoro per essere impiegata negli scopi da determinarsi con leggi speciali.

Art. 8.

I possessori di titoli del consolidato 5 per cento potranno, a cominciare dal 1° gennaio 1895, ottenere il cambio, a parità di rendita netta, dei loro titoli in altri di consolidato fruttante il 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura.

Alla nuova rendita consolidata 4 per cento netto pagabile anche all'estero nelle piazze che saranno designate per decreto reale, sono estese tutte le disposizioni che riguardano l'attuale 5 per cento in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Alle cedole della stessa rendita consolidata 4 per cento sono applicabili le disposizioni della legge 25 gennaio 1873, n. 1242 (serie 2ª).

Saranno stabilite per decreto reale da convertirsi in legge le norme per il cambio delle attuali rendite nominative e miste 5 per cento ordo nelle nuove rendite nominative e miste 4 per cento netto.

Art. 9.

Sono estese alle conversioni di titoli redimibili, che verranno eseguite in virtù della presente legge, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª), salvo che la rendita da inscriversi in esecuzione del disposto del citato articolo 3 della legge medesima, sarà del consolidato 4.50 per cento, anzichè del consolidato 5 per cento, e le variazioni al bilancio di cui al successivo articolo 4 dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi al consolidato 4.50 per cento, invece che in quelli relativi al consolidato 5 per cento.

Art. 10.

Le esenzioni dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative o per atti e provvedimenti amministrativi portate dal regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), e confermate coll'articolo 21, lettera *d*, della legge del 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª), sono pure applicabili ai consolidati 4 e 4.50 per cento, e sono altresì estese alle operazioni di conversione e cambio che saranno richieste ai termini degli articoli 1, 4 e 8 del presente allegato *L*.

Art. 11.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95 sarà inscritta la spesa di L. 500,000, a calcolo, per la fabbricazione ed emissione dei nuovi titoli di consolidato 4 e 4.50 per cento netto.

Art. 12.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

TABELLA A.

Numero d'ordine	INDICAZIONE dei debiti redimibili	Saggio nominale d'interesse	LEGGI E DECRETI che li riguardano	DATA della emissione	DATA della assunzione a carico del Governo italiano	DATA della estinzione
1	Obbligazioni ferrovia Cuneo . .	3 %	Decreto 23 dicembre 1859, n. 3821 - Legge 5 maggio 1870, n. 5832.	23 dicembre 1859	5 maggio 1870	1948
2	Obbligazioni ferrovia Vittorio Emanuele.	id.	Legge 31 agosto 1868, n. 4587 - Legge 28 agosto 1870, n. 5858, articolo 13.	25 agosto 1863 e 31 agosto 1868	28 agosto 1870	1961
3	Obbligazioni ferrovia Torino-Savona-Acqui.	id.	Regio Decreto 17 novembre 1861, n. 337 - Legge 28 agosto 1870, n. 5858, articolo 13.	14 e 17 novembre 1861	id.	1964
4	Ferrovie Livornesi - Serie *A*. .	id.	Decreto governativo, Toscana 10 febbraio 1860 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	10 febbraio 1860	1 gennaio 1882	1953
5	Ferrovie Livornesi - Serie *B* .	id.	Decreto governativo, Toscana 10 febbraio 1860 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	id.	id.	id.
6	Ferrovie Livornesi - Serie *C* .	id.	Decreto suddetto e decreto del Ministero delle finanze, 2 dicembre 1861 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	id. e 2 dicembre 1861	id.	id.
7	Ferrovie Livornesi - Serie D^1 .	id.	Leggi 7 luglio 1861, n. 96, e 16 aprile 1862, numero 557, e Regio Decreto 2 marzo 1862 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	2 marzo 1862	id.	id.
8	Ferrovie Livornesi - Serie D^2 .	id.	Leggi suddette e Regio Decreto 31 gennaio 1864, n. 1660 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	31 gennaio 1864	id.	id.
9	Ferrovia Lucca-Pistoia 1856. .	id.	Decreto Granducale 19 febbraio 1856 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	19 febbraio 1856	id.	1954
10	Ferrovia Lucca-Pistoia 1858. .	id.	Decreto Granducale 10 marzo 1858 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	10 marzo 1858	id.	id.
11	Ferrovia Lucca-Pistoia 1860. .	id.	Decreto governativo, Toscana 10 febbraio 1860 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	10 febbraio 1860	id.	id.
12	Obbligazioni comuni - Ferrovie Romane.	id.	Decreto del Ministero del commercio e lavori pubblici dello Stato pontificio 16 agosto 1856 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.	16 agosto 1856	id.	id.
13	Sardegna (Hambro 1851). . .	5 %	Legge 26 giugno 1851, n. 1205, Regio Decreto 22 luglio 1851, n. 1254 - Legge 4 agosto 1861, n. 174.	26 giugno 1851	4 agosto 1861	1895
14	Parma 1827	id.	Decreti 15 e 16 giugno 1827, n. 815, 816. Notificazione 17 febbraio 1860 - Legge 4 agosto 1861, n. 174, e regolamento 3 novembre 1861, articolo 327.	15 e 16 giugno 1827	id.	1895 (*a*)
15	Toscana 1861 - Obbligazioni per la ferrovia Maremmana. . .	id.	Decreto governativo della Toscana 8 marzo 1860, Regio Decreto 8 luglio 1860, n. 4181, 10 febbraio 1861, n. 4058 e 19 febbraio 1862, n. 473 - Legge 4 agosto 1861, n. 174.	10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862	id.	1959
16	Roma 1857 - (Rothschild) . .	id.	Legge 27 maggio 1867, n. 3745, Regio Decreto 18 agosto 1868, n. 4574 - Legge 29 giugno 1871, n. 339.	10 agosto 1857	1 gennaio 1867 e 29 giugno 1871	1896
17	Roma 1860-64 - (Cattolico). .	id.	Legge 27 maggio 1867, n. 3745, R. D. 18 agosto 1868, n. 4574 - Legge 29 giugno 1871, n. 339.	18 aprile 1860 e 25 marzo 1864	id	1907

(*a*) Questa data è soltanto presunta.

Segue TABELLA A.

Numero d'ordine	INDICAZIONE dei debiti redimibili	Saggio nominale d'interesse	LEGGI E DECRETI che li riguardano	DATA della emissione	DATA della assunzione a carico del Governo italiano	DATA della estinzione
18	Obbligazioni ferrovia Novara. .	5 %	Legge 31 agosto 1868, n. 4587 - Legge 1° aprile 1869, n. 4983.	31 agosto 1868	31 agosto 1868	1917
19	Obbligazioni ferrovia Cuneo. .	id.	Regi Decreti 26 marzo 1855, e 21 agosto 1857, Regio Decreto 23 dicembre 1859, n. 3821 - Legge 5 maggio 1870, n. 5832.	23 dicembre 1859	5 maggio 1870	1917
20	Obbligazioni ferrovia Genova - Voltri	id.	Regio Decreto 18 febbraio 1856, Regio Decreto 19 gennaio 1857 - Legge 28 agosto 1870, n. 5858.	18 febbraio 1856 e 19 gennaio 1857	28 agosto 1870	1906
21	Roma 1866 - (Blount) . . .	3 %	Sovrano Rescritto 11 aprile 1866 - Legge 29 giugno 1871, n. 339.	11 aprile 1866	29 giugno 1871	1944
22	Obbligazioni ferrovia Udine-Pontebba	id.	Regio Decreto 29 maggio 1873, n. DCLXX, serie 2ª - Legge 29 giugno 1876, n. 3181.	30 giugno 1872	29 giugno 1876	1970
	Obbligazioni Società ferroviarie Romane:					
23	Toscana - Serie *A*	id.	Leggi 21 luglio 1861, n. 159 e 21 agosto 1862, n. 784, Regio Decreto 4 gennaio 1863, n. 1113, - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2.ª	4 gennaio 1863	1 gennaio 1882	1933
24	Id. - Id. *B*	id.	Legge 21 luglio 1861, n. 159 e 21 agosto 1862, n. 784, Regio Decreto 4 gennaio 1863, n. 1113 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2.ª	id.	id.	id.
25	Id. - Id. *C*	id.	Legge 21 luglio 1861, n 159 e 21 agosto 1862, n. 784, Regio Decreto 4 gennaio 1863, n. 1113 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2.ª	id.	id.	id.
26	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico.	5 %	Legge 11 agosto 1870 e Decreto 14 agosto 1870.	12 settembre 1870	11 agosto 1870	1911 (*)
27	Obbligazioni del Tirreno . . .	id.	Legge 30 marzo 1890, n. 6751.	»	»	1944
28	Obbligazioni opere edilizie di Roma.	id.	Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.	»	»	1942
29	Obbligazioni della ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria.	3 %	Legge 10 luglio 1862, n. 702 - Regio Decreto 11 gennaio 1863, n. DCXXXII - Regio Decreto 27 ottobre 1868, MMLXVIII - Legge 27 aprile 1885, n. 3048.	11 gennaio 1863	1 luglio 1885	1956
30	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia.	5 %	Legge 2 aprile 1865, n. 2226 - Regolamento approvato con Regio Decreto 29 dicembre 1872, n. 1196 - Legge 17 luglio 1890, n. 6972.	2 aprile 1865	2 aprile 1865	1984

(*) Questa data si riferisce esclusivamente alla seconda categoria delle obbligazioni ecclesiastiche, cioè per quelle alienate dopo la legge 23 luglio 1881, n. 333.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

Allegato M all'art. 13.

Rimborso del debito del Tesoro verso la Cassa depositi e prestiti e provvedimenti per il servizio di alcuni debiti redimibili.

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio 1895-96, la Cassa dei depositi e prestiti cesserà di anticipare al Tesoro i fondi necessari pel pagamento delle pensioni di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n. 279.

Egualmente non avrà più luogo, dal predetto esercizio, il pagamento a favore della Cassa sul bilancio della spesa del Ministero del Tesoro dell'annualità di L. 40,986,000, di cui nell'art. 4 della legge suindicata.

Art. 2.

La spesa per tutte le pensioni comprese sotto la denominazione di debito vitalizio sarà iscritta, a cominciare dall'esercizio 1895-96, in un solo capitolo per ogni singolo Ministero nella spesa effettiva del bilancio del Tesoro.

Art. 3.

La somma, di cui la Cassa dei depositi e prestiti si troverà in credito al termine dell'esercizio 1894-95 per le anticipazioni fatte nei tre esercizi precedenti, più gli interessi accumulati su tale somma al 4 per cento netto durante gli esercizi 1895-96, 1896-97, le saranno rimborsati a cominciare dall'esercizio 1897-98 mediante una annualità fissa di L. 5,000,000, pagabile in rate semestrali posticipate, nette da ogni tassa, per tanto tempo occorre per la completa estinzione del credito, computato un saggio d'interessi del 4 per cento netto.

Art. 4.

Sino a concorrenza della somma di 15 milioni, la rendita consolidata 5 per cento, argomento delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 dell'allegato *L*, sarà messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nel primo comma dell'art. 5 della presente legge.

Parimenti saranno messi a disposizione della Cassa medesima e per lo scopo di cui nel secondo comma dell'art. 5, due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 per cento esistente a disposizione del Tesoro.

Art. 5.

La Cassa dei depositi, coi frutti semestrali e mediante graduali alienazioni dei 15 milioni di rendita, di cui al primo comma dell'articolo precedente, somministrerà al Tesoro i fondi occorrenti per gli interessi, per lo ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella *A*, a cominciare dall'esercizio 1893-94, e fino alla completa estinzione dei debiti stessi.

Coi frutti semestrali e mediante graduale alienazione dei due milioni e mezzo di rendita, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la Cassa dei depositi somministrerà pure al Tesoro la somma occorrente per gli interessi, per l'ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella *B*, a cominciare dall'esercizio 1893-94 e fino a tutto l'esercizio 1898-99.

Le rendite sopradette saranno intestate alla Cassa dei depositi e prestiti, con l'annotazione di vincolo per l'uso cui sono destinate dalla presente legge.

Art. 6.

La Cassa depositi farà le somministrazioni dei fondi al Tesoro per gli scopi di cui al precedente articolo 5, nel giorno in cui scadono le rate semestrali di ciascuno dei debiti redimibili indicati nelle tabelle annesse, nella misura necessaria per il servizio degli interessi, dei premi e delle quote di ammortamento.

Art 7.

La Cassa dei depositi terrà due conti speciali per le operazioni derivanti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della presente legge.

Per i fondi che risulteranno giacenti in conseguenza degli incassi delle rate semestrali della rendita consolidata, la Cassa dei depositi accrediterà ai rispettivi conti, dal giorno susseguente ad ogni incasso, un interesse nella ragione stabilita annualmente per i depositi volontari.

Se, a completa estinzione dei debiti redimibili designati nella tabella *A*, risulterà un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui al primo comma dell'art. 4, questo sarà devoluto al Tesoro dello Stato; e se al termine dell'esercizio 1898-99 risulterà un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui nel secondo comma dell'articolo stesso, questo andrà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 8.

Le somme da versarsi al Tesoro dello Stato, per le somministrazioni di cui nel primo comma del citato art. 5 e quelle corrispondenti da pagarsi dal Tesoro pel servizio dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella *A*, verranno inscritte fra le partite di giro nel bilancio dell'entrata e nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro; e le somme da versarsi al Tesoro durante 6 anni per le somministrazioni di cui nel secondo comma dell'art. 5 saranno iscritte nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con l'ammontare delle assegnazioni che verranno inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro, nella categoria delle spese effettive per gl'interessi e premi e in quella del movimento di capitali per l'ammortamento dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella *B*.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
Sidney Sonnino.

Tabella A.

Debiti redimibili di cui l'intero servizio per interessi ed ammortamento passa alla Cassa dei depositi e prestiti, mediante l'assegnazione ad essa di quindici milioni di rendita 5 per cento lordo.

Numero d'ordine	INDICAZIONE del DEBITI REDIMIBILI	Epoca in cui si compie la estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1893	
			in rendita	in capitale nominale
	Debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico.			
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.			
1	Debito 5 °/₀ – 26 giugno e 22 luglio 1851 (Hambro) . .	1896	807,200 »	16,144,000 »
2	Debito 5 °/₀ – 10 agosto 1857 (Rothschild)	1896	1,119,250 »	22,385,000 »
3	Debito 5 °/₀ – 18 aprile 1860 o 26 marzo 1864 (Prestito cattolico)	1907	1,371,627.36	27,432,547.20
4	Obbligazioni 5 °/ dell'Asse ecclesiastico (2ª categoria) .	1911	5,194,290 »	103,885,800 »
5	Obbligazioni 5 °/₀ della ferrovia di Novara	1917	161,920 »	3,238,400 »
6	Obbligazioni 5 °/₀ della ferrovia di Cuneo (1ª emissione)	1917	149,440 »	2,988,800 »
	Debito non incluso nel Gran Libro			
7	Obbligazioni 6 °/₀ con premi del Canale Cavour . . .	1916	2,531,460 »	42,191,000 »
	Debito amministrato dalla Direzione Generale del Tesoro.			
8	Prestito inglese 3 °/₀ (Legge 8 marzo 1855)	1902	483,821.56	16,127,385.01
			11,819,008.92	234,392,932.21

TABELLA B.

Debiti redimibili pel cui servizio d'interessi e di ammortamento la Cassa dei depositi e prestiti dovrà anticipare pel periodo di sei anni le somme occorrenti, valendosi dei 2 ½ milioni di rendita 5 per cento lordo messi a sua disposizione dal Tesoro.

1. Obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) somma annua	L.	257,545
. Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona-Acqui	»	263,265
3. Id. della ferrovia Udine-Pontebba	»	1,220,375
4. Obbligazioni delle ferrovie Livornesi: serie A,B,C,D^1,D^2	»	5,272,850
5. Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane	»	1,029,750
6. Id. delle strade ferrate del Monferrato	»	591,900
	L.	8,635,685

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO all'art 14

Regio decreto 4 agosto 1893, n. 451, che autorizza la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi per un valore nominale di 10 milioni di lire.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 agosto 1862, n. 737;

Veduta la legge 24 agosto 1862 n. 788;

Veduta la legge 7 luglio 1868, n. 4474, che convalidò il decreto reale del 17 ottobre 1867, n. 3969, col quale fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo, per un valore nominale di venti milioni di lire, in aumento delle precedenti emissioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi secondo il sistema stabilito dalla legge 6 agosto 1862, n. 737, e da quella del 24 agosto 1862, n 788, per un valore nominale di dieci milioni di lire, in aumento delle precedenti emissioni.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di 3 milioni per la fabbricazione, l'emissione, il trasporto, e la distribuzione nelle provincie del Regno delle dette nuove monete.

Tale spesa sarà inscritta in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 146 *ter*, e con la denominazione « Spesa di fabbricazione, di trasporto e distribuzione e altre diverse per la emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo ».

Art. 3.

Per l'applicazione al bilancio dell'entrata per l'esercizio 1893-94, del valore nominale delle monete di bronzo, la cui emissione è autorizzata dall'art. 1, sarà instituito nella categoria seconda: « Movimento dei capitali » un apposito capitolo per la somma di 10 milioni, col n. 102 *ter*, e colla denominazione: « Prodotto della emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO O all'art. 14

Regio decreto 4 agosto 1893, n. 452, che autorizza l'emissione temporanea di buoni di Cassa a corso legale, del valore nominale di lira una, per un importo di 30 milioni.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 della Convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con la legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590 (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sino a quando non saranno sistemate le condizioni della minuta circolazione con provvedimenti di carattere organico, il ministro segretario di Stato per il Tesoro avrà facoltà di emettere « buoni di Cassa » a corso legale, del valore nominale di lira una, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

L'emissione temporanea di questi buoni non potrà eccedere complessivamente il valore nominale di 30 milioni di lire.

Art. 3.

I buoni di Cassa, posti in circolazione, saranno garantiti e coperti per intero da monete divisionali italiane di argento, immobilizzate nelle Tesorerie dello Stato e destinate espressamente a questo scopo. In via eccezionale e per bisogni urgenti della minuta circolazione, il ministro del Tesoro potrà emettere i detti buoni anche se non esista ancora nelle Tesorerie la somma corrispondente in spezzati d'argento a condizione:

1° che la circolazione dei buoni di Cassa sia interamente coperta da monete di argento o d'oro aventi corso legale nel Regno;

2° che queste monete siano surrogate, nel più breve periodo di tempo possibile, con le specie divisionali raccolte all'interno o da introdurre dall'estero.

Art. 4.

Le discipline riguardanti i biglietti di Stato da L. 5 e 10, contenute nel regolamento approvato col regio decreto 16 giugno 1881, n. 253, saranno estese, in quanto sieno applicabili, ai buoni di Cassa considerati nel presente decreto.

La Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato fornirà i buoni di prima emissione soltanto sopra presentazione di certificati rilasciati dai tesorieri, col visto della Direzione generale del Tesoro, comprovanti l'esistenza del corrispondente fondo in moneta metallica, di che all'articolo precedente.

I buoni di Cassa che saranno ritirati dalla circolazione, perchè logori od inservibili, saranno trasmessi alla Cassa speciale dei biglietti, che in cambio fornirà al Tesoro altri buoni di Cassa di scorta, l'emissione dei quali sarà autorizzata con decreti del ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto: *Il Guardasigilli*
SANTAMARIA-NICOLINI.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO P all'art. 14.

R. decreto 21 febbraio 1894, n. 49, per l'emissione di Buoni di cassa da lire 2 e coniazione di monete di nichelio.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Veduta la legge 6 agosto 1862, n. 737;

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 783;

Veduta la legge 7 luglio 1878, n. 4474;

Veduta la convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590;

Veduti i reali decreti del 4 agosto 1893, n. 451 e 452;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro segretario di Stato per il Tesoro ha facoltà di emettere Buoni di cassa a corso legale, del valore nominale di lire due, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti che riguardano i Buoni di cassa da una lira.

Art. 2.

L'emissione dei Buoni da due lire non potrà eccedere complessivamente il valore nominale di sessanta milioni di lire.

Art. 3.

La fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da dieci centesimi, autorizzata coll'articolo 1° del reale decreto 4 agosto 1893, n. 451, per il valore nominale di dieci milioni di lire, non supererà la somma di 7,500,000 lire.

Art. 4.

La spesa di tre milioni inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-1894, al capitolo n. 146 *ter*, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione ed altre diverse per la emissione di dieci milioni di lire in nuove monete di bronzo », è ridotta a lire 2,250,000, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione e altre diverse per la emissione sino a 7,500,000 lire in nuove monete di bronzo da dieci centesimi ».

La somma stanziata al capitolo n. 102 *ter* del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1893-94, instituito nella categoria seconda: «Movimento di capitali», con la denominazione: «Prodotto dell'emissione di dieci milioni di lire in nuove monete di bronzo», è ridotta, sotto la stessa denominazione, a lire 7,500,000.

Art. 5.

È autorizzata la fabbricazione ed emissione di monete in lega di nichelio e di rame, da venti centesimi, per un valore nominale complessivo di venti milioni di lire.

Art. 6.

La composizione, il peso, la tolleranza di titolo e di peso, il diametro e il contorno delle dette monete sono fissati come segue:

Valore nominale della moneta	Composizione	Tolleranza di titolo in più o in meno	Peso (gr.)	Tolleranza di peso in più o in meno	Diametro (millim.)	Contorno
Centesimi 20	Nichelio 25 °/₀ Rame 75 °/₀	1 °/₀	4	1.50 °/₀	21	Scannellato

Art. 7.

L'accettazione delle monete di nichelio sarà obbligatoria per tutti per somma inferiore a cinque lire.

Art. 8.

Sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, in un capitolo da aggiungersi col n. 146 *sexies*, la spesa di lire 2,500,000, con la denominazione: «Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione ed altre diverse per la emissione di venti milioni di lire in monete di nichelio da venti centesimi».

Art. 9.

L'entrata di venti milioni, corrispondente al valore nominale delle dette monete, sarà ripartita nei tre esercizi seguenti:

1893-94 per lire 2,500,000;

1894-95 per lire 12,000,000;

1895-96 per lire 5,500,000;

ed inscritta in apposito capitolo della categoria del movimento dei capitali, con la denominazione: « Prodotto della emissione di venti milioni di lire in monete di nichelio da venti centesimi ».

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Dato in Roma, li 21 febbraio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **332** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1895 il comune di Novi sarà separato dal circondario di Mirandola e aggregato a quello di Modena, per gli effetti amministrativi e finanziari.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **333** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1894 le frazioni di Sant'Ilario con Pila, San Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa saranno separate dal comune di Marciana Marina e costituite in

comune autonomo, con la denominazione di Campo nell'Elba.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **336** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda, sopra Grosio, nella strada nazionale num. 18 dello Stelvio, da inscriversi in uno speciale capitolo da instituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

A compenso di tale spesa è approvata una corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 22: « Lavori per ristabilire il transito, cioè: sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; e per riparare e garantire da danni le strade ed i ponti nazionali », dello stato di previsione suddetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.
G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **337** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il N. 8 dell'Elenco III, annesso alla Tabella B della legge 23 luglio 1881 n. 333 (serie 3ª), è modificato come segue: « Strada da Spigno a Pareto, Mioglia e Pontinvrea ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

SARACCO.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **338** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuovo provvedimento legislativo restano sospese le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, salvo quelle degli articoli 5, 6, 7, 11.

Art. 2.

Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

In relazione e per l'adempimento di tali impegni verrà annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di L. 1,500,000, la quale per L. 1,420,000 sarà destinata al pagamento rateale dei sussidi dovuti ai comuni, liquidati o da liquidarsi.

Le rimanenti 80,000 lire saranno destinate a far fronte alle spese di cui è cenno ai numeri 265, 266, 267, 268, del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1894-95.

Cessando le spese di cui nel precedente alinea, la somma che man mano resterà disponibile sarà aggiunta al fondo destinato al pagamento rateale dei sussidi.

Art. 5.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti compileranno, attenendosi alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il resoconto del fondo speciale di cui all'articolo 2° della legge 30 agosto 1868 n. 4613, e dei fondi straordinari, distinguendo i comuni nelle seguenti categorie:

a) Comuni pei quali non fu costrutta alcuna strada obbligatoria;

b) Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costrutte d'ufficio, si trovino o no compiute;

c) Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costrutte per iniziativa dei comuni stessi, si trovino o no compiute.

Nel resoconto sarà data dettagliata dimostrazione del modo con cui il fondo speciale ed eventualmente i fondi straordinari furono amministrati e spesi, giustificando cogli opportuni documenti, tanto le partite dell'entrata, quanto quelle della spesa.

Del resoconto un esemplare sarà trasmesso ai comuni interessati; un'altro al Ministero dei Lavori Pubblici.

Contemporaneamente i Prefetti metteranno a disposizione dei comuni le somme di loro spettanza, le quali saranno destinate ad opere di pubblica utilità od impiegate in estinzione di debiti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenterà sui resoconti dettagliata relazione al Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI

Il Numero **310** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, è limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli.

Art. 2.

Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro attuale sovrimposta od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento e l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge o per contratti autorizzati prima della promulgazione della presente legge, ed osservato in ogni caso il disposto dell'art. 15 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Eguale autorizzazione potrà esser data per le stesse ragioni alle provincie con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Ogni contribuente può ricorrere alla Giunta provinciale contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento e eccedenza di sovrimposta; ed alla IV sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni della Giunta provinciale.

Contribuenti e comuni, potranno pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto Reale alla sezione IV del Consiglio di Stato.

Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla metà.

Art. 4.

Tutte le provincie e tutti i comuni hanno facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, della imposta erariale sui terreni e fabbricati.

È abrogato l'articolo 1° della legge 25 marzo 1888, numero 5308.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **325** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 3 gennaio 1894, num. 1;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'assenza del tenente generale Roberto Morra di Lavriano e della Montà comandante il 12° Corpo di armata, il tenente generale Gustavo Parravicino, comandante la divisione militare di Palermo, è incaricato di sostituirlo nell'ufficio di Nostro Commissario straordinario per la Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Monza, addì 16 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 6 giugno 1894;

Rossi Giuseppe (eredi di), lavorante del genio, dal 1° luglio al 30 agosto 1892, lire 415.
Toffolo Ferdinando, marinaro di porto, lire 768.
Meletti Elisa, vedova di Corradini Ferruccio, indennità, lire 2266.
Di Vincenzo Vittoria, vedova di Vicini Giuseppe, lire 659.
Giraudo Vincenzo, capo custode dei canali demaniali, lire 739.
Marsullo o Marsulli Ersilia, orfana di Carlo, lire 138,32.
Lusso Antonio, capitano, lire 2319.
Levi Ettore, capitano, lire 2500.
Scognamiglio Pasquale, brig. di finanza, lire 780.
Carnevale Benedetto, capitano, lire 1506.
Richeri Angelo, capitano, lire 2689.
Rizza Giuseppe, operaio di marina, lire 680.
Calcagno Pietro, operaio di marina, lire 725.
Bertolino Maria, vedova di Mocchiolo Gioacchino, lire 110.
Peli Lucia, vedova di Lavizzari Pasquale, lire 150.
Galofaro Maria, vedova di Bertolani Gaetano, lire .2`7.
Abbondati Maria, figlia di Nicola, lire 340.
Alasia o Allasia Margherita, vedova di Bozzolo Giulio, lire 1130,66.
Baldocci M.a Adele, vedova di Vaux Cesare, lire 1733,33.
Borredon Euigia e Filomena, figlie di Salvatore, lire 153.
Incoronato Antonio, colonnello d'artiglieria, lire 4933.
Mennuni Francesco, caporale nei veterinari, lire 508,95.
Parravicini Giovanni, capitano nei carabinieri, lire 2395.
Martin Giovanni, operaio d'artiglieria, lire 454.
Boccamajello Maria, vedova di Busetta o Busetto Giovanni, lire, 155
Bonom o Bonon o Beonom Giuseppe, capo macchinista nel genio navale, lire 3520.
Pedrocchi Maria, vedova di Sambo Ferdinando, lire 146,66.
Lusardi Angiola, vedova di Ventura Gio. Batta, lire 134,02.
Carrara Teodora, vedova di Danio Giuseppe, lire 1273,33.
Mollica Carolina, vedova di Zacco-Peron Gio. Batta, lire 739.
Ghigi Antonio, cancelliere di pretura, lire 1881.
Singlitico Vitaliano, sorvegliante forestale, indennità, lire 1187.
Bertini o Bertina Achille, capo infermiere nei Reali equipaggi, lire 802.
Laurenti Giovanni, capo guardia carceraria, lire 1040.
Maffi Stefano, ufficiale telegrafico, lire 1588.
Ferrara Domenico, tenente nei carabinieri, lire 1539.
Caneva Valentino, operaio d'artiglieria, 440.
Andreoli Giacomo, tenente nelle guardie di finanza, lire 2187.
Massi Giselda, vedova di Brugnola Francesco, indennità, lire 4000.
Carbone, Salvatore, scrivano locale, lire 1260.
Campag a M.a Brigida, ved. di Aliano Baldassorre, lire 270.
Goscè Alfonso, maggiore, lire 3357.
Foglietti o Fojetti Maddalena, vedova di Cremonesi Gio. Batt e Cremonesi Udele ed Elvira orfane del suddetto, lire 120.
A carico dello Stato, lire 54,72.
A carico del comune di Roma, lire 65,28.
Ferrero Giuseppe, capitano nei carabinieri, lire 2231.
Grassi Giuseppe, capo lavorante del genio, lire 800.
Colapinto o Colopinto Giovanni, tenente per anni otto lire 666.

Con deliberazioni 13 giugno 1894.

Dente Marco, cancelliere di pretura, lire 1170.
Pernigotti Adelaide, vedova di Ferrari Pietro, lire 430.
Sanguinetti Giulia, vedova di Milani Zeffiro, lire 434,66.
Ferrero-Gola Carlo, maggiore generale, lire 5676.
Bianchi Vittore, capitano, lire 2742.
Paloscia Francesco, guardia di città, lire 572.
Cirillo Raffaella, vedova di Russo Filippo, lire 60.
Cotti-Caccia Filippo, maggiore, lire 3175.
Alimena Tommaso, soldato, lire 405.

(*Continua*).

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali russi, ad eccezione dello *Swiet*, seguitano a respingere le scuse ed i complimenti espressi verso la Russia dal Principe Ferdinando di Bulgaria, in occasione del suo colloquio con un redattore del *Novoie Wremja*.

Il *Wiedomosti* di Pietroburgo dichiara che il Principe non si fa un grande onore addossando al sig. Stambuloff la responsabilità per tutto ciò che è accaduto in Bulgaria. L'opinione pubblica in Russia, dice il *Wiedomosti*, considera sempre il Principe Ferdinando come l'uomo di paglia dell'Austria e della triplice.

Il processo che si vuole intentare a Stambuloff, dicono le *Novosti*, non muterebbe in nulla le relazioni russo-bulgare. La Russia continuerà a serbare un atteggiamento assolutamente passivo per tutto ciò che riguarda gli affari interni della Bulgaria.

***

L'*Indépendance belge* annunzia la partenza da Brusselles per Parigi dei signori de Volder e barone C. Goffinet, i quali sono incaricati di negoziare col governo francese il componimento delle divergenze insorte a proposito del trattato anglo-congolese del 12 giugno.

I negoziati a Parigi incominceranno immediatamente.

***

Si ha da Lisbona, in data 20 luglio, che i tedeschi si sono impadroniti, quindici giorni fa, della baia di Kionga.

Ora, a termini del trattato del 30 dicembre 1886, la Germania aveva riconosciuto che questa baia apparteneva al Portogallo, il quale, in cambio, cedeva alla Germania il territorio compreso tra il Capo Frico e il fiume Conene.

Il Portogallo ha protestato, è la faccenda è ora oggetto di negoziati colla Germania.

***

Si telegrafa dal Marocco, in data 20 luglio, che Mohamed Zibai, ministro delle finanze, è stato carcerato. Tutto è calmo. Una parte dell'esercito ha abbandonato Mequinez. Si attende il Sultano a Fez per il 23 corrente.

***

Un telegramma da Berlino all'*Indépendance belge* dice che il console imperiale germanico a Samoa, ha inviato al ministro degli affari esteri una petizione, colla quale i capi indigeni domandano che la Germania intervenga e si annetta il paese allo scopo di porre un termine alle discordie interne.

Secondo il corrispondente dell'*Indépendence* il governo imperiale non sarebbe punto disposto di aderire a questa domanda.

***

Giorni or sono fu annunziato per telegrafo che al Paraguay fu compiuto un colpo di Stato. Ecco ora quello che si scrive in proposito da Formosa:

All'Assuncion scoppiò un movimento rivoluzionario, diretto dai generali Cabalero, Escobar e dall'ex ministro della guerra generale Eguzquiza.

Vennero arrestati il presidente della repubblica, dott. Gonzales, il ministro dell'interno, Otoniele Pena e il capo di polizia, colonnello Giuseppe Mesa.

La guarnigione della città si è subito dichiarata favorevole al movimento eccetto la polizia agli ordini del comandante

Gregorio Gomez. Il quartiere della polizia venne subito circondato e poche ore dopo si arrese.

La capitale e la campagna sono tranquille.

Il vice-presidente dottor Morinigo, parente del generale Caballero, ha assunto il potere. Egli formò già il nuovo ministero.

Al dottor Gonzales mancavano soltanto cinque mesi per terminare il suo periodo costituzionale.

Tutti gli arrestati, compreso il capo di polizia, non appena imbarcato il dottor Gonzales, vennero messi in libertà.

Secondo persone che conoscono a fondo la politica del Paraguay e che sono al corrente di quanto passa nel loro paese, la rivoluzione sarebbe originata da questo: che il presidente Gonzales, venendo meno a solenni impegni contratti coi tre generali sunnominati, tentava di far eleggere presidente il dottor Giuseppe Decoud, suo cognato, invece di favorire la candidatura del generale Eguzquiza. Quest'ultimo, a quanto si assicura, verrà ora eletto presidente.

Le elezioni devono aver luogo nel mese di luglio.

Il detronizzato presidente dottor Gonzales venne condotto a bordo del vapore *Las Mercedes*, e attualmente si trova in viaggio per Buenos Ayres.

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Domenica, 15 corrente, l'Istituto Veneto, sotto la presidenza del senatore Fedele Lampertico, vice presidente, tenne la sua ordinaria adunanza, nella quale dopo letto ed approvato l'atto della precedente adunanza, vennero fatte le seguenti letture:

Il s. c. B. Bassini commemorò il m. e. senatore dott. Angelo Minich, ricordò brevemente la vita del prof. Minich, ne studiò e ne fece risaltare i meriti come medico e come chirurgo, e dimostrò il grande contributo portato dal Minich alla scienza, e le grandi sue benemerenze verso l'Istituto.

Il M. E. F. Trois — Elenco dei cetacei dell'Adriatico.

Il M. E. A. Favaro — Notizie sui cataloghi originali degli accademici lincei, tratte dalla storia inedita di Francesco Cancellieri.

Il M. E. A. De Giovanni - Del processo evolutivo della nevrosi nella famiglia e nell'individuo. L'autore conduce una tesi di patogenesi di diagnosi e di cura della nevrosi sopra un terreno antropologico. In questa occasione dimostrò come la nevrosi si modifica colla costituzione individuale.

Il M. E. A. Tamassia fece comunicazione d'un suo lavoro sulle granulazioni neutrofile dei globuli bianchi del sangue. L'autore dimostrò in seguito alle proprie ricerche che queste granulazioni non sono specifiche dell'uomo come sostiensi da Ehrlick e da Corin, avendole incontrate nel sangue di bue, cane, scimmia, coniglio ecc. Perciò questo fatto non può accogliersi come segno diagnostico del sangue umano.

Finite le letture i MM. EE. del R. Istituto si raccolsero in adunanza segreta per la trattazione di alcuni affari.

NOTIZIE VARIE

Onomastico di S. M. la Regina. — Per l'onomastico di S. M. la Regina furono inviati all'Augusta Sovrana omaggi di devozione ed auguri a nome della Croce Bianca.

S. M. degnavasi onorare quel Sodalizio col seguente telegramma:

« Conte Dionigi Sicuro — Roma.

« Sensibile dei devotissimi auguri che V. S. e l'Associazione della Croce Bianca Le inviarono, S. M. la Regina mi fa interprete dei Suoi vivi ringraziamenti.

« La Dama di onore
« *Marchesa di Villamarina* ».

— Parimente la Marchesa di Villamarina ha inviato al comm. dott. Pagliani, il seguente telegramma in risposta agli auguri presentati a S. M. la Regina a nome della Federazione delle Associazioni di assistenza pubblica di Roma:

« S. M. la Regina ha gradito moltissimo omaggi devoti auguri rassegnatile a mezzo V. S. dalla Federazione Associazioni assistenza pubblica di Roma e mi fa interprete Suoi vivi ringraziamenti.

« Dama d'Onore
« *Marchesa di Villamarina* »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ROMA, 23. — S. M. il Re ha diretto al generale Baratieri il seguente telegramma:

« Generale Baratieri. — Kassala.

« Mi felicito con lei e colle truppe. Il successo delle nostre armi è un nuovo trionfo della civiltà. Il possesso di Kassala ridà la pace alle tribù da noi protette, assicura la via del Sudan ai commerci della nostra Colonia ed è un nuovo titolo di onore per l'Italia in coteste contrade.

« Tutto ciò è merito suo e dei valorosi soldati.

« Le stringo con affetto la mano. »

Firmato: « UMBERTO. »

MASSA, 23. — Ieri a Pontremoli vi fu una scossa di terremoto che allarmò la popolazione.

Però non vi fu nessuna disgrazia.

PARIGI, 23. — Camera dei Deputati. — Seduta antimeridiana. — È continuata la discussione del progetto di legge diretto a reprimere le mene degli anarchici.

Il relatore comunica il nuovo testo dell'articolo secondo modificato d'accordo fra Governo e Commissione.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, domanda alla Camera, come prova di fiducia, di accettare una mozione tendente a respingere tutti gli emendamenti.

Brisson, Goblet, Naquet e Pourquery protestano e dichiarano considerare tale mozione come incostituzionale, come un nuovo due decembre.

Parecchi emendamenti sono respinti.

La discussione continuò nella seduta pomeridiana.

ROMA, 23. — Il Presidente del Consiglio, onor. Crispi, ha diretto il seguente dispaccio al generale Baratieri in seguito alla presa di Cassala:

« Generale Baratieri. — Massaua.

« A lei, alle valorose truppe, degne dell'Italia e di lei, le felicitazioni del Governo del Re e le mie. »

« Firmato: Crispi. »

PRAGA, 23. — È ufficialmente constatato che negli ultimi giorni furono arrestati nel sobborgo di Weinberge quattro anarchici che tentarono di fabbricare materie esplodenti.

Furono sequestrati numerosi documenti anarchici.

Anche parecchi individui appartenenti all'Omladina nella città di Reichenberg, Karolinenthal, Neubydzow e Zizkow, furono arrestati per lo stesso motivo.

MONTEVIDEO, 23. — È partito il piroscafo *Sud America*, della linea *La Veloce*.

È giunto il piroscafo *Duchessa di Genova*, della linea *La Veloce*.

LIONE, 23. — Secondo il *Salut Public*, il processo Caserio è stato rinviato al 2 agosto.

PARIGI, 23. — *Camera dei Deputati*. — Seduta pomeridiana. — Continua la discussione della legge contro le mene degli anarchici.

Dopo respinti vari emendamenti e dopo una discussione agitatissima, si approva una disposizione, che stabilisce che la pena della relegazione potrà essere applicata agli individui condannati in virtù dell'articolo primo della legge in discussione.

MASSAUA, 23. — Un telegramma da Cassala, in data 21 corrente, porta che i feriti vennero inviati a Keren. Il nostro battaglione inseguente è rientrato a Cassala. Molti Dervisci fuggiaschi si arresero e descrivono la condizione miseranda del loro compagni dispersi nelle paludi vicine all'Atbara.

Le bandiere conquistate a Cassala dalle truppe italiane sono 46.

PARIGI, 23. — *Camera dei Deputati*. — (*Fine.*) — Continua la discussione del progetto contro le mene degli anarchici.

Vengono respinti vari altri emendamenti. Indi si approvano, con 327 voti contro 148, le ultime disposizioni relative alla relegazione.

La seduta termina fra grande agitazione.

Il seguito della discussione è riviato a domattina.

BRESLAVIA, 23. — In occasione della festa ginnastica tedesca si è tenuto, oggi, un banchetto ufficiale. Paresi, presidente della Federazione ginnastica italiana pronunziò, in lingua tedesca, un discorso acclamando ai legami fraterni tra i popoli italiano e germanico, ed offrì in ricordo, una bandiera italiana, portante sui nastri la scritta « *La federazione ginnastica italiana alla consorella tedesca. — Breslavia, 1894.* »

L'invito fatto ai ginnasi tedeschi di prendere parte al concorso che si terrà in Roma nel 1895, ebbe un'imponente ovazione. Rispose a Paresi il prof. Boethke, presidente della Federazione tedesca, ringraziando e provocando acclamazioni all'Italia.

Parlarono quindi, applauditi, i rappresentanti dell'Austria-Ungheria, del Belgio, della Rumania, dell'America e dell'Inghilterra.

Oggi, continuarono le gare ed i giuochi ginnastici animatissimi.

PISA, 24. — S. M. il Re è giunto, stamane, alle ore 4,30, accompagnato dal generale Ponzio-Vaglia e dal suo seguito ed ha proseguito alla volta di San Rossore.

LONDRA, 24. — Camera dei comuni. — Si approva, con voti 259 contro 227, in seconda lettura, il *bil* che concerne i fittajuoli irlandesi.

Il sottosegretario di Stato per gli esteri, Sir E. Grey, rispondendo ad un'interrogazione sull'occupazione di Cassala da parte degli Italiani, dice che la notizia dell'occupazione fu comunicata al *Foreing Office* dal Governo italiano con l'assicurazione che tale avvenimento non altererà in alcun modo l'intenzione del Governo italiano di agire in conformità ai suoi impegni verso l'Inghilterra.

Soggiunge che questi impegni sono stipulati nel Protocollo del 15 aprile 1891, il quale fu comunicato al Parlamento inglese nel 1891.

GIBILTERRA, 23. — Il piroscafo *Entella*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Oporto, ha proseguito per Genova e Livorno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 23 luglio 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì	761.0
Umidità relativa a mezzodì	24
Vento a mezzodì	WNW debolissimo.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado . . . . Massimo	34.°2.
Minimo	19.°3.
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 23 luglio 1894.

In Europa pressione alquanto bassa al Nord, da 756 a 757 mm. lungo la costa occidentale della Francia, massima nella Russia meridionale; Calais 755; Zurigo 762; Kiew 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro pressochè stazionario; cielo bello; temperatura elevata; calma di vento.

Stamane: cielo sereno; venti debolissimi settentrionali o calma; barometro da 762 a 763 mm al Nord, intorno a 761 altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno; temperatura sempre elevata.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 luglio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio . .	sereno	calmo	32 2	29 8
Genova	sereno	calmo	29 4	24 8
Massa Carrara . .	sereno	calmo	29 0	20 5
Cuneo	sereno	—	29 2	19 0
Torino.	1[4 coperto	—	29 1	21 0
Alessandria . . .	sereno	—	30 6	18 9
Novara. . . .	sereno	—	31 8	19 5
Domodossola . .	sereno	—	30 0	12 4
Pavia	sereno	—	30 2	15 5
Milano.	sereno	—	33 0	19 3
Sondrio	sereno	—	29 8	14 5
Bergamo	sereno	—	29 0	21 0
Brescia	sereno	—	31 3	19 5
Cremona	sereno	—	34 2	19 8
Mantova	sereno	—	31 0	20 0
Verona	sereno	—	30 9	21 0
Belluno	sereno	—	29 8	17 3
Udine	sereno	—	31 1	18 9
Treviso	sereno	—	32 8	22 0
Venezia	sereno	calmo	30 8	21 3
Padova	sereno	—	30 1	19 0
Rovigo.	sereno	—	31 9	20 0
Piacenza	sereno	—	30 6	18 5
Parma	sereno	—	32 0	20 4
Reggio Emilia . .	sereno	—	31 3	18 8
Modena	sereno	—	30 4	18 7
Ferrara	caligine	—	31 6	19 8
Bologna	sereno	—	28 8	17 3
Ravenna	sereno	—	32 1	19 9
Forlì	sereno	—	29 1	19 4
Pesaro.	sereno	legg. mosso	27 0	16 2
Ancona	sereno	legg. mosso	26 5	22 7
Urbino.	sereno	—	27 2	18 0
Macerata	sereno	—	28 9	21 6
Ascoli Piceno . .	sereno	—	30 0	19 8
Perugia	sereno	—	28 5	19 7
Camerino. . . .	sereno	—	25 3	16 8
Pisa.	sereno	—	31 6	14 2
Livorno	sereno	calmo	29 0	18 0
Firenze	sereno	—	32 0	17 6
Arezzo.	sereno	—	31 4	17 6
Siena	sereno	—	30 7	20 3
Grosseto	1[4 coperto	—	33 1	25 4
Roma	sereno	—	32 2	19 3
Teramo	sereno	—	30 2	21 2
Chieti	sereno	—	27 0	21 0
Aquila.	sereno	—	30 1	15 2
Agnone	sereno	—	28 1	15 9
Foggia.	sereno	—	29 9	19 2
Bari.	sereno	calmo	26 5	19 5
Lecce	1[4 coperto	—	28 0	21 8
Caserta	sereno	—	33 8	19 7
Napoli.	sereno	calmo	29 0	22 6
Benevento . . .	sereno	—	34 0	18 9
Avellino	sereno	—	29 9	14 9
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	26 2	16 6
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo.	sereno	—	29 8	16 0
Reggio Calabria .	sereno	calmo	26 0	21 4
Trapani	sereno	calmo	27 4	21 2
Palermo	sereno	calmo	31 2	18 4
Porto Empedocle .	sereno	calmo	30 0	21 0
Caltanissetta . . .	sereno	—	33 0	20 5
Messina	sereno	legg. mosso	27 8	23 5
Catania	sereno	calmo	30 9	20 6
Siracusa	sereno	calmo	32 0	22 3
Cagliari	sereno	calmo	28 0	19 5
Sassari.	sereno	—	28 8	19 2

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 luglio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
					Cor. Med.			
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —	86,27 1/2 20		— — 1)
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	86,22 1/2 25 27 1/2 30	86 27 1/4			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	86,50	— —			— —
1 aprile 94	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			55 20
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			94 —
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			86 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			95 65
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			106 40
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— — 2)
1 aprile 94	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			415 —
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			405 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 aprile 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		—			336 50
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			474 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			470 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1/2 0/0		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			591 — 3)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			428 — 4)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca Nazionale		— —			750 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			250 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			40 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			130 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			55 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			127 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			695 —
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1018 — 5)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			105 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			33 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			72 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			260 —
5 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			144 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			228 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			55 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			190 — 6)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			10 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			11 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —
»	250	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex coup 2,17 — 2) ex coup L. 12,50 — 3) ex coup. L. 20,50 — 4) ex coup L. 12,50 — 5) ex coup L. 12,50 — 6) ex coup L. 4,—

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			66 —
»	250	125	» » - Vita		— —			208 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			265 — 1)
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			420 —
1 aprile 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			270 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			111 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			504 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 aprile 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	111 47 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	112 10	— —	112 10	112 20 15	112 15	— —	112 15
2	Londra	90 giorni	— —	28 03 1/2	28 06	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	28 18	— —	28 22 20	28 22	— —	28 21
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	138 30 25	138 35	— —	138 40

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino.

Risposta dei premi . . 28 luglio
Prezzi di Compensazione. 28 »
Compensazione . . . 30 luglio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1894

Rendita 5 %	87 40
detta 3 %	53 50
Prestito Rothschild 5 %	105 —
Obb.i Città di Roma 4 %	410 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —
» » » B. Nazion.	474 —
» » » »	470 —
Az.i Ferr.e Meridionali	600 —
» » Mediterranee	442 —
» Banca Nazionale	780 —
» » Romana	400 —
» » Generale	40 —
» Banco di Roma	140 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	55 —
» » Cred. Mobiliare	132 —
» » Gas	695 —
» » Acqua Marcia	1020 —
» » Condotte d'acqua	104 —
» » Gen. Illuminazione	275 —
Az.i Soc. Tramway Omnibus	140 —
» » Molini Mag. Gen.	80 —
» » Immobiliare	35 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	140 —
» » Mat. Laterizi	30 —
» » Navig. Gen. Ital.	227 —
» » Metallurgica Ital.	55 —
» » Piccola Borsa	194 —
» » Caoutchouc	10 —
» » An. Piem. di Elettr.	110 —
» » Risanamento	24 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	63 —
» » » Vita	202 —
» Ferr. Sarde	265 —
Obb.i Soc. Immob. 5 %	270 —
» » » 4 %	111 —
» » Ferroviarie	273 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
» » del Tirreno	420 —

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

21 luglio 1894.

Consolidato 5 %	L. 86 029
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso.	» 83 859
Consolidato 3 %, nominale	» 53 425
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 52 125

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L 6,33

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Turino Raffaele.